

LXXIII.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedi — Presentazione di due progetti di legge — Dichiarazione d'urgenza di quello relativo alla leva marittima — Seguito della discussione sul progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario — Discorso del Senatore Musio contro il progetto — Presentazione di un terzo progetto di legge, dichiarato d'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale della tornata precedente, li quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Belgioioso domanda il congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

**Presentazione di due progetti di legge.**

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la leva marittima del 1873, sulla classe 1852, e riguardante la somma da pagarsi pel passaggio dal primo al secondo contingente.

Siccome deve essere nel mese di gennaio stabilito per legge il contingente annuo, persuaso che questo progetto di legge non possa portare

nel Senato lunga discussione, pregherei i signori Senatori a volerlo dichiarare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge.

Interrogo il Senato sopra l'urgenza domandata dal signor Ministro.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Domani il Senato sarà convocato negli Uffici al tocco per esaminare subito questo progetto di legge dichiarato d'urgenza.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'estensione nelle provincie Venete di Mantova e Verona della legge sul Credito fondiario e per alcune modificazioni alla legge medesima.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici come di consueto.

**Seguito della discussione del progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Senatore Musio ha la parola.

Senatore MUSIO. Signori Senatori.

Ormai io sono quell'uomo, del quale oggi dovrà dirsi: *spiritus promptus, caro autem infirma*. Oggi lo spirito mio è pronto a sottoporre agli alti oracoli vostri le mie idee intorno alla presente nostra organizzazione giudiziaria, ma temo che *caro infirma* mi faccia mancare la voce. Per questo timore ho messo in scritto le mie idee, e quando io non possa più, vi prego a permettermi, come suol farsi in questi casi, che ve le legga uno dei nostri onorevoli Colleghi.

Duolmi oltremodo, che un caso spiacevolissimo ci tolga l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia. Certamente l'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio può largamente rappresentarlo in ogni rispetto scientifico; ma dovendo io sottoporre al Senato una lunga serie di fatti, forse in questa parte il rappresentante non uguaglia il rappresentato. Premesse queste parole, incomincio.

Signori Senatori!

Quando penso a questa legge che mai discussa ed approvata a termini dello Statuto, va per disgrazia d'Italia da quindici anni usurpando il bel titolo di Legge Organica dell'ordine giudiziario, che ha capovolto e vilipeso: quando penso, che ai suoi primi studi posero mano elette menti, ed i maggiori luminari del Foro e della Curia, che, raccolti nell'altezza del loro intelletto, nel sentimento della dignità nazionale, e nel santo amore della patria, non si logorarono la mente per ingrandire l'autocrazia del Potere esecutivo, innalzando un trono ai Ministri e collocandoli sopra la legge, ma per ingrandire l'opera di quel Magnanimo, che con lealtà di Re, e con affetto di padre sottopose se stesso alla legge, e con atto eroico collocò sopra il suo trono la Nazione: quando penso, che la patriottica e sapiente opera di quei sommi fu sottoposta in ultima fase di

studi al Consiglio di Stato, al quale come membro straordinariamente aggiunto per gli studi di questa legge, mi onoro di avere appartenuto anch'io, addottrinandomi alla scuola da quei grandi maestri di sapienza: quando penso, che già era in pronto una legge che, guarentendo all'ordine giudiziario la sua sovrana ed assoluta indipendenza dal Potere esecutivo, fosse l'incoronamento del nostro edificio sociale, fosse l'anima e la vita, il verbo e la carne dello Statuto, e fosse per ogni ordine di cittadini lo scudo, il propugnacolo e il palladio della giustizia e della libertà: quando penso, che appunto allora fu tutto messo in disparte per la malaugurata idea di fare dell'Ordine giudiziario un servo del Potere esecutivo, d'infeudare la giustizia alla politica, e di sottoporre menti, atti, e sorti dei Magistrati ai voleri, agli arbitrii, ai calcoli, ed ai prepotenti bisogni di otto uomini politici, che rappresentano sè e gli interessi di un partito, non la patria e gli interessi comuni; che, sebbene pieni di virtù e di sante intenzioni, pure devono perpetuamente agitarsi nel burrascoso vortice delle lotte partigiane, che talvolta devono disdire oggi il dogma predicato ieri, e che sebbene pronti a rinnovare l'eroismo dei Curzi, pure possono essere trascinati loro malgrado ad invertire il sacrificio per placare le ire e propiziarsi la stella di una malfida e vacillante fortuna: quando penso, che i Ministri di quel tempo non si peritarono di manifestare, commendare e comandare l'eternamente vituperanda idea di tale asserimento in lettere circolari, ed istruzioni note ad alcuni miei onorevoli ascoltanti: quando penso, che questa legge, ripudiate le glorie avite, ha rinnegato i grandi principii dell'antica sapienza italica, e le splendide tradizioni della patria magistratura: quando penso che, doviziosissima in casa sua, preferì la dissennata vaghezza di andare tapina elimosinando miseramente in casa altrui: quando penso, che in questa vergognosa peregrinazione fuggì le mille miglia dai paesi, nei quali Statuto, libertà e giustizia sono, non una formola di banale ipocrisia, o maschera di astuto dispotismo, ma sono da secoli un fatto, una verità, una fortuna, una gloria di uomini che, pieni di nobile orgoglio, possono a buon dritto vantarsi ed attribuirsi quell'antico e celebre motto *civis romanus sum*: quando penso, che, prostrata corpo ed anima, si rinchiuse nei bollettini le-

gislativi della Francia, dove l'Italia maestra del dritto al mondo universo, quando era grande e non erano nati ancora i suoi grandi pigmei, mandava gli Alciati per insegnare a Parigi le prime rubriche del digesto: quando penso, che, anche abbassandosi alla vergogna del plagio, non seppe nemmeno uguagliarsi alla cornacchia della favola, e volle abbellirsi di quanto in quei bollettini è di peggio e di più brutto: quando penso, che spinta dal genio del male chiuse intieramente gli occhi sopra le leggi giudiziarie, dettate dal genio immortale della Costituente, massime sul congegnamento di quell'istituto tirannico, che, come il cavallo troiano pieno d'armi, d'armati, di perfidie, d'arti e di inganni è stato sacrilegamente introdotto nel Tempio della Giustizia, bardato in velluto a larghi galloni d'oro, confitto come una spina nel cuore della Magistratura, e per pappagalismo ehiamato anche tra noi con enfasi ciarlatanesca il *Pubblico Ministero*, come se non sia, possa e debba dirsi Pubblico Ministero ogni classico istituto civile consacrato al pubblico servizio: quando penso, che bandita ogni minima idea di verecondia, volle consacrare g'impuri e turpi suoi amori alla liberticida legge consolare dell'anno VIII repubblicano, dettata dal prepotente Genio delle vittorie e dalla gloriosa tirannide di Napoleone I: quando penso, che conscia della sua turpe generazione temè a buon dritto di morire nascendo, soffocata dai bagliori di una discussione parlamentare, anche oggi temuta e rimandata ad un domani sinonimo del mai, e che per ciò, invocando mentiti pieni poteri, studiò di nascere come clandestina prole di nozze non giuste, priva dei volgari onori di una legittima paternità: quando penso, che rinata nel 1865 colle apparenze, non colla realtà, di una veste nuziale, non potè migliorare di natali, e volle peggiorar di natura: quando penso a tutto ciò, non so dire se l'animo mio rimanga più oppresso e lacerato dal dolore, che dalla vergogna; ma solo so dire, che per rialzarlo in qualche modo, devo sollevare gli occhi al cielo e ringraziare l'onnipotente Iddio, che per correttivo ed antidoto di questa pessima e perfida legge, ci abbia concesso la grazia di Magistrati e Ministri ottimi, archetipi di ogni virtù e di patriottismo incrollabile, mercè i quali, sebbene sia stato impossibile il non deplorare molti e gravi scandali, pure la pericolante nave dello Statuto potè rimanere insom-

mersa, e galleggerà ancora sopra i gorgi e gli abissi del dispotismo racchiuso in questa legge, come l'intiera pianta nel suo germe.

L'altro immenso beneficio è, che Dio ci abbia dato tanto tempo per rinsavire alla scuola delle nostre calamità e vergogne trilustri, e per poterci mondare da questa tabe francese, che partorì la cancrena e la morte della libertà in Francia, patria d'origine, che la va producendo in Italia, patria di cieca adozione, e che io giudico pessima per tutti i titoli, fra i quali non è ultimo quello di essere un umiliante diploma storico di servitù degradante le nostre menti, che in materia legislativa non sono ancora ridivenute perfettamente italiane, e sono tuttavia titubanti e sfiduciate nel compiere l'atto augusto supremamente caratteristico dell'autonomia e sovranità nazionale che è: fare noi soli le nostre leggi, farne l'opera delle nostre menti e non il plagio all'opera di menti straniere; studiarle alla scuola dei nostri dritti e bisogni, e non dei dritti e bisogni francesi o tedeschi, e di ritornare una buona volta noi soli giudici, arbitri, legislatori, padroni e maestri in casa nostra; giacchè chi toglie le sue leggi da un altro, parla, scrive e sottoscrive vergognosamente di sua mano l'atto solenne della sua po-caggine, della sua ignoranza, della sua servitù, della sua nullità.

La nuda enunciazione sinottica delle mie idee, indica che il mio discorso non può esser breve, non per colpa mia, ma dell'argomento troppo arduo, troppo vasto e della più vitale importanza; giacchè in questo giorno, che nei fasti del Senato sarà uno dei suoi giorni più solenni, ei si presenta una questione di vita o di morte; e noi ci troviamo nell'alternativa o di rinunciare a questa legge, o di rinunciare allo Statuto, non potendo più entrambi coesistere insieme; quindi dobbiamo scegliere o lo Statuto, che proclama, consacra e guarentisce l'intangibilità dell'uomo ed i dritti fondamentali del cittadino, mettendo a base dell'edifizio sociale la separazione e l'assoluta indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo, o questa legge, che asservendo al potere esecutivo il potere giudiziario, calpesta l'uomo e il cittadino, rovina dalle basi l'edifizio sociale, ed a talento del potere esecutivo manomette, come ha più volte manomesso, magistratura, giustizia, libertà, Statuto e Stato. Oggi adunque bisogna rispondere al dilemma: o si vuole lasciar vivere

questa legge, e bisogna condannare a morte lo Statuto; o si vuol far vivere lo Statuto, e bisogna condannare a morte questa legge.

Pieno di delicatezza ed irto di triboli, di pericoli, e di spine, è il compito che oggi la coscienza c'impone verso la patria, ed io ne sono profondamente addolorato e commosso; giacchè mentre io condanno la legge in nome della storia e della scienza, dello Statuto e della ragione, altri non meno devoti di me ai progressi civili ed umanitarii, e più dotti e più sagaci di me, la commendano con amplissimi panegirici, e la predicano altamente benemerita pei suoi grandi principii e pei suoi benefici effetti.

Io ne sono profondamente commosso, giacchè i primi miei cari e temuti avversarii sono gli onorevoli signori Ministro Guardasigilli e Relatore della Commissione. Il primo nella sua bella e ponderosa relazione non esita, e francamente la dice ispirata a principii liberali; ed il signor Relatore della Commissione abilmente destreggia nei panegirici, preso ai lacci ed alle fallacie, onde gl'ingegnosi oratori francesi indussero e sedussero il Tribunato ad adottare questa legge liberticida.

Il signor Ganil membro del Tribunato, con zelo degno di sorte migliore, dimostrò fino alla evidenza, che questa legge demoliva la Costituzione, distruggeva la separazione dei poteri fondamentali, violava l'indipendenza del potere giudiziario, ed annientava ogni guarentigia di libertà politica e civile.

Ma i fautori della legge, già condannati dalla storia, vollero in quel giorno essere più poeti che legislatori, e poeticamente proclamando impossibile per l'avvenire, che potessero esistere più in Francia nè tiranni nè schiavi, quando in quel giorno già esistevano, perfino dentro il Tribunato, gli schiavi in catena ed il tiranno in soglio, dissero vani i timori degli opposenti; non negavano i pericoli, ma vollero che si riponesse illimitata fiducia nel genio dell'uomo che allora reggeva i destini della Francia; non negavano i vizi della legge, ma rimettendone al Governo il rimedio, essi facevano oggi il male, aspettando che altri facesse il bene domani; ed ingannati, se non ingannatori, con 59 voti contro 33, adottarono questa legge, e benedissero alle catene, onde il Primo Console cingeva la loro patria e la trascinava dietro al carro trionfale delle sue vittorie.

Ai lacci di questo fare si è lasciato prendere

l'onorevole signor Relatore, al quale veruno potrà giammai negare altezza di senno e specchiata incrollabile nobiltà di liberalissimi sensi. Egli confessa i vizi organici della legge chiariti dalla pratica; e mentre da questa confessione, ciascuno, per logica e giuridica necessità, deduce il dritto e il dovere rispettivo di pronti ed instantanei rimedii, egli li rinvia a tempo incerto e lontano. Quindi io gli chiedo venia, se dico, che egli, procedendo in tal modo, fa come chi oggi lasciasse morire l'ammalato colla buona intenzione di dargli il farmaco della vita domani, o come chi lasciasse liberamente ardere il fuoco, aspettando a spegnerlo quando già ha incenerito la casa.

Egli riassume le deliberazioni della maggioranza in due capi e sono: « 1. provvedere alle più opportune riforme sollecitate dalle manifestazioni di vizi organici chiariti dalla pratica applicazione del vigente ordinamento giudiziario. 2. Schivare d'altra parte le soluzioni imperfette e manchevoli delle grandi questioni di sistema, che non sarebbe lecito affrontare senza metter su dissidii e repugnanze infinite. »

Io confesso che non posso capire e mettere in armonia il primo col secondo capo di questa deliberazione; giacchè, se eseguisco il primo, questa esecuzione cancella e mi toglie di mano il secondo; e se eseguisco il secondo, questa esecuzione cancella e mi toglie di mano il primo.

Nel primo capo è detto, che bisogna provvedere sollecitamente alla riforma dei vizi organici chiariti dalla pratica. Ora, tali riforme devono per necessità racchiudere sempre grandi questioni di sistema, generanti dissidio e conflitto d'opinioni. Dunque se sto al primo capo, io devo affrontare siffatte questioni di sistema generanti dispareri e dissidii. Ma nel secondo capo è detto che non è lecito affrontare questioni generanti dissidii e repugnanze; dunque è chiaro che, eseguito il primo capo, resta necessariamente cancellato il secondo, e che eseguito il secondo resta necessariamente cancellato il primo.

Conscio della mia pochezza, leggo e rileggo questi due capi di deliberazione collo studio di stringere nel bacio della concordia fraterna questi gemelli che hanno a madre la stessa nobile mente; ma il mio studio torna inutile, ed essi perdurano irreconciliabili nemici; poichè trovo sempre, che la cosa detta dal primo viene sempre disdetta dal secondo; che il primo vuole una riforma pronta, ed il secondo la vuole tarda:

che il primo promette la riforma, ed il secondo la nega: insomma al tempo stesso trovo, che uno dice *sì* e l'altro *no*. In tale stato di cose io non so che dire a me stesso; e rimango come quel bimbo piangente, cui si promette un dolce per farlo tacere, e poi gli si minaccia di farlo mangiare dal *babau* quando domanda il dolce; sto per dire che questo è un fare contraddittorio, ma me lo vieta la mia somma riverenza all'acutissima, aristotelica dialettica del mio venerato e formidabile avversario.

Egli soggiunge, che questi capi fra loro contraddittorii sono i due criterii della maggioranza, e che, in forza di questi criterii, è stato deliberato, che la legge debba tacere affatto del pubblico Ministero, e ciò per due ragioni: 1. perchè « il progetto ministeriale scarsamente soddisfa ad un suo migliore congegna-mento; 2. perchè ecciterebbe quistioni aspre ed infeconde, e quindi si dee aspettare tempi più riposati e calmi. »

Ma anche qui sono dolente oltre modo, che non possa appagarmi nè della prima, nè della seconda ragione. Non della prima, perchè se la maggioranza ravvisava scarsa la proposta ministeriale, essa poteva e doveva colla vastità del suo sapere supplirla, migliorarla e compierla. A questo scopo sono diretti gli studi di tutte le Commissioni: e quindi il suo criterio e la sua norma direttiva non stava nell'abbandono della proposta, ma nello studio del suo perfezionamento.

Non posso poi appagarmi della seconda ragione, perchè raffrontandola col primo criterio, cado di nuovo nelle spine di una contraddizione logica.

Il migliore ordinamento del Pubblico Ministero, confessato necessario dal signor Relatore, tocca evidentemente al suo organismo, e costituisce una riforma, che, giusta il primo criterio, dev'esser sollecitamente operata; ma mentre in forza del primo criterio, noi crediamo di avere in mano la riforma sollecitamente operata, l'onorevole Relatore dà un colpo di bacchetta magica sulla seconda ragione, e noi per una specie d'incantesimo restiamo colle mani vuote, come in un giuoco di prestidigitazione. Quindi, anche qui i due criteri e le due ragioni si contraddicono, si urtano e si escludono reciprocamente.

Prego pure l'onorevole signor Relatore a continuarmi la sua indulgenza, se non posso

appagarmi della sua ulteriore argomentazione, nè per la dirittura logica, nè per l'esattezza storica.

Il suo ragionamento ci propone di rigettare il poco, che il ministro ci vuol dare, perchè non ci dà il tutto. Ma egli sa, che nelle cose utili e necessarie, la regola dei Savii, è *meglio prender poco che nulla*. Quindi non parmi logico l'argomento, *il ministro non propone tutto, dunque bisogna rigettare il poco*.

Quando poi leggo, che per trattare del Pubblico Ministero si dee aspettare « tempi più riposati e calmi », io sono costretto a girarmi frettolosamente intorno a me stesso per vedere, se non sono circondato da qualche furibonda corona di petroliere, e sia in pericolo di ardere come un tizzone da un momento all'altro e divenire un fosco lampione di petrolio. Ma, ripreso coraggio, vedo che grazie a Dio il nostro cielo non è oscurato da questo fumo, e che, sereno nunzio e pegno d'imperturbabile calma, brilla di tutto lo splendore del sole italiano; chi dunque cercasse tempi più riposati e calmi, farebbe come se io cercassi gli occhiali che porto sul naso, o come chi cercasse l'anello che porta nel dito. Dico per ciò all'onorevole Vacca: *quod petis intus habes*. Egli si giri intorno a se stesso, come ho fatto io, e vedrà che nè egli nè io corriamo pericolo di diventare due affumicati lampioni.

È poi panico affatto ed irragionevole il timore, che il miglior congegna-mento del Pubblico Ministero possa eccitare aspre discussioni. In due aspetti può essere considerata la questione, uno nei suoi rapporti all'ordine scientifico generale ed astratto, e l'altro nei suoi rapporti a dritti ed interessi personali creati dalla presente legge. Ora, sul primo aspetto, questa questione non può essere che, come qualunque altra questione di principii, incapace di trascinare gli spiriti al minimo inasprimento.

Tali questioni d'ordine scientifico e generale, possono nascere nella discussione di qualunque legge, e devono nascere anche quando verrà discusso il miglior congegna-mento del Pubblico Ministero. Ma esse non possono uscire dalla sfera scientifica, e perciò restano pacifiche ed impersonali. Che se l'allegato timore fosse una buona ragione per non discutere le leggi, la più corta e miglior via sarebbe di far punto ai Parlamenti ed alle legislature, studiare e sancire le leggi nel pacifico silenzio dei gabi-

netti ministeriali, e rimettere in onore l'aurea formola dei bei tempi « che tale è il nostro volere. »

Venendo poi agl'interessi e dritti personali, io credo moralmente impossibile che un savio e coscienzoso legislatore compia un miglior congegnamento del Pubblico Ministero senza mettere a base la piena incolumità di dritti ed interessi siffatti. Non può essere questa la prima legge che, allo scopo di ordinare meglio il pubblico servizio, ha dovuto ferire dritti ed interessi personali, e non potrà essere la prima che possa o voglia vandalizzare a danno di magistrati rispettabilissimi per molteplici benemerienze, e specialmente per quella di aver consumato tutta o la massima parte della vita nel rendere segnalati servigi alla patria. Quindi nemmeno in questo aspetto può il miglior congegnamento del Pubblico Ministero eccitare aspre discussioni.

Stia dunque di buon animo l'onorevole Vacca, lasci che il miglior congegnamento del Pubblico Ministero e tutto l'ordinamento giudiziario siano discussi coll'urgenza che meritano, e non tema che i contendenti vogliano decidere la questione a colpi di *revolver*. Io poi gli prometto in parola d'onore, che quantunque sia appassionato pazzo pei duelli, non tirerò dal fodero la mia spada, e che in questa discussione voglio serbarla incruenta e vergine, ed egli potrà cingere dell'elmo di Scipio la veneranda e marziale sua fronte per lotte più ardue e trionfi più gloriosi.

Da ultimo parmi che la Relazione cada in due inesattezze storiche; una è, che *il Pubblico Ministero, ai tempi odierni procacciossi il suffragio ed il plauso dei giuristi e dei pubblicisti più autorevoli*; l'altra è, che *nell'Italia del Mezzodì apparisce radicato ed antico il culto di un'istituzione illustrata colà da nobili tradizioni*.

Ma per non vagare in equivoci, e senza intenderci a vicenda, perderci nelle logomachie, bisogna che sia determinato preliminarmente il preciso senso di questa troppo anfibia ed enfatica frase, *Pubblico Ministero*, che sequestra il genere nella specie, dando ad un solo la denominazione competente ad ogni altro classico ramo di pubblico servizio.

Se per Pubblico Ministero s'intende un istituto creato per rappresentare tutti gli alti interessi della società, presso le autorità giudi-

ziarie, con piena ed assoluta indipendenza dal Potere esecutivo, e colla sola dipendenza dalla legge, dall'onor suo e dalla sua coscienza, non togliendo norma che dai liberi criterii del suo intelletto, io sono stato e sarò sempre tra i primi ad encomiarlo ed a benedirlo.

Ma se per Pubblico Ministero, s'intende quel pomposo cavallo zeppo di frodi, d'inganni e di perfidie, fabbricato modernamente a danno della libertà e della giustizia; se s'intende un istituto ricco d'ingegno, di lucro, di gradi, di seduzioni, di timori e di speranze, investito esclusivamente dell'azione penale, in modo che, quando a lui talenta, la giustizia punitiva è condannata a perpetuo silenzio, introdotto nei giudizi criminali e civili per esercitarvi le influenze governative, creato, contro lo spirito dello Statuto, rappresentante del Potere esecutivo, e cieco strumento di ogni sua lecita ed illecita volontà; insomma, se si tratta del Pubblico Ministero, onde Napoleone I asservi ed assorbì giustizia e magistratura in Francia, e che trapiantato in corpo ed anima fra noi va facendo altrettanto in Italia, non credo che possa farne l'elogio, non già un giurista e pubblicista di autorità, ma nemmeno un semplice uomo di buon senso e di buona fede, cui cale dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della santità della giustizia e della incolumità delle libere istituzioni.

Io prego l'onorevole Vacca a destarsi dai bei sogni della sua verginale innocenza, ed a ricordarsi che la legge dell'anno VIII repubblicano, specialmente pel suo dispotico Pubblico Ministero, è stata severamente stigmatizzata da Hello, da Ortolan, da Rey, e dai più autorevoli giuristi e pubblicisti, dei quali per ordine cronologico è ultimo Raymond Bordeaux, cui l'Accademia delle scienze morali e politiche ha decretato il premio per la soluzione del problema sulla migliore amministrazione della giustizia in Francia. Io riferirò altrove le loro parole, intanto prego l'onorevole Vacca a ricordarsi, che Rey attribuisce il mantenimento in santa osservanza e religiosa venerazione delle fondamentali libertà inglesi, all'inesistenza di un Pubblico Ministero simile al francese ed al nostro attuale.

Ricordi l'onorevole Vacca che il Pubblico Ministero in Inghilterra, lungi dall'essere come è da noi, padrone assoluto dell'azione penale, ed essere, per un delirio e per uno sconcio in-

comprensibile in dritto uguale, ed in fatto superiore alla Magistratura giudicante, non fa parte, a rigore, della gerarchia giudiziaria, e propriamente non può dirsi compreso nel numero dei pubblici uffizi, ma è raccomandato a giureconsulti di altissimo credito, che continuano a patrocinar le cause nel Foro, talvolta anche contro il Governo, e non hanno azione che nei crimini di alto tradimento e qualche altro raro crimine d'ordine massimo.

Ricordi queste cose l'onorevole Vacca, ma soprattutto ricordi, che appunto nel momento in cui Egli ci ha messo in mano la sua evasiva ed eloquente relazione, nella quale, sebbene con misura non serbata in altri suoi dotti lavori, parla da innamorato di questa brutta creatura, che vorrebbe idolatrata come una Venere pudica anche dagli altri, ricordi che appunto allora sorgeva nel Parlamento inglese una voce chiedente, non già le nostre sfrenatezze, ma qualche maggior larghezza d'azione al loro Pubblico Ministero. Ricordi che i fogli inglesi di marzo riprodotti dai fogli italiani ci hanno dato questa notizia, soggiungendo come quella voce venisse soffocata istantaneamente dal grido della comune ed unanime riprovazione. Io prego l'onorevole Vacca acciò sveglio, più accorto, e meno dormiente voglia ascoltare i responsi di quei solenni maestri di sapienza e di arte di stato.

L'altra inesattezza storica in cui cade l'on. Vacca, è che nell'Italia del Mezzodi sia radicato ed antico il culto di tale istituzione: e qui prego l'on. Vacca a voler rammentare la sua storia domestica, non la straniera.

Egli sa, che prima della dominazione napoleonica, non che in Italia, nemmeno in Francia era noto l'attuale mostruoso Pubblico Ministero, e non che essere stato in culto ed in amore, non fu nemmeno in atto questa, per lui santa istituzione. Egli sa, che in Napoli ed in tutte le altre parti d'Italia fu imposta da quella nazionale sventura che cancellò l'Italia e la convertì in una provincia del primo impero francese. Egli sa, che in tutte quante le altre parti d'Italia questa esotica pianta è stata sradicata appena nell'anno 1814 sono ritornate Italiane. Egli sa, che se in qualche parte è poi tornata in onore, è ciò avvenuto per servile pappagalismo, come accade in questa legge. Egli sa, che in punto di leggi e di magistrature, le tradizioni non si misurano da pochi lustri, ma da

più secoli. Egli sa, quali, prima dell'ultimo mezzo secolo, fossero nei secoli precedenti le magistrature tradizionali della sua provincia natale. Egli sa che il Pubblico Ministero ben diverso da quello che egli divinizza, fu colà precisamente delineato dalle leggi spagnuole, che allora dominavano la massima parte dell'Europa. Egli dunque mi scusi, se non posso credere opera e frutto d'illustri tradizioni e degno di culto e di amore, un istituto che è triste monumento di sventure italiane, e che perpetua il doloroso ricordo delle patite servitù.

Che se egli con queste sue illustri tradizioni ha inteso dirci, che in Napoli il Pubblico Ministero è stato in mano di uomini sommi, io non gli contenderò questa verità, della quale trovo anche in lui una prova luminosa; ma se con ciò si crede fondato a giustificare gli strumenti del dispotismo, io gli lascio tutto intiero il merito di questa dialettica.

Tornerò altrove sul Pubblico Ministero e dirò della sua vita, delle sue gesta, e dei miracoli operati da questo taumaturgo moderno, che i suoi cento lirici ed epici cantori e panegiristi decantano partorito dal più sublime divino sforzo della mente umana. Intanto, lungi dalle bombe all'Orsini di cui l'onorevole Vacca teme lo scoppio micidiale in questa questione, io non ho per Lui e l'onorevole Guardasigilli che le armi della più benevola e calda preghiera.

Quando inviai all'onorevole Vacca la mia idea di una novella legge organica dell'ordine giudiziario stampata da molti anni, Egli, con lettera che conservo cara, l'accolse con insigne umanità, e mi profferì il suo potente aiuto quando l'avrei iniziata in Senato. Io accettai l'offerta con gratitudine, ma vi aggiunsi una preghiera, e fu, che venendo in mio aiuto, lasciasse a Napoli il Procuratore Generale del Re, e venisse col solo illustre Magistrato e Senatore Vacca. Oggi rinnovo a lui la medesima preghiera, e la estendo all'onorevole Guardasigilli.

Oggi io li prego entrambi a rimandare a casa le apprensioni e le insidie meticolose del Procuratore Generale, e dell'avvocato Generale, ed ascoltare solo i consigli che loro ispireranno il senno, la virtù, il patriottismo, l'intelletto e la coscienza degli illustri Senatori e Magistrati Vacca e De Falco. In questo modo io spero che cesserà ogni dissidio, che essi penseranno come me, io come loro, che tutti parleremo *pro republica*,

veruno *pro domo sua*; e che da avversari diventeremo alleati e commilitoni per dare all'Italia un ordine giudiziario che sia degno di lei, che sia studio e opera delle nostre menti, e non plagio fatto agli studi di menti straniere; che sia indipendente per verità di fatti, e non per ostentazione di parole; che quindi per i suoi atti e per le sue sorti dipenda unicamente dalla sua coscienza e dai suoi meriti, vero ed unico modo atto a dare vita, energia e lustro alla Magistratura; e non quello di farla sottostare agli arbitrii del Potere esecutivo, dove l'indipendenza dei giudici ha trovato sempre la tomba; che sia uno dei grandi Poteri dello Stato, che come ogni altro grande Potere, comandi sovraneamente a se stesso, e che a sua volta si trovi esso medesimo severamente imbrigliato dal dovere di dare un annuo conto di sé alla Nazione legittimamente rappresentata nel Parlamento, essendo essa sola il centro comune, perpetuo e sovrano di tutti i grandi Poteri dello Stato.

Ora, la presente legge è precisamente il rovescio del quadro da me delineato; e se l'Italia non può cingere più a lungo l'augusta sua fronte di questo infausto diadema di scandali e di spine, mi scusi l'onorevole Relatore della Commissione, se io devo venire a conclusioni diametralmente opposte alle sue. Egli conchiude dicendo: « si aspettino dunque tempi più riposati e calmi, sin che si possa por mano a queste... radicali riforme cui non basta di presente nè il tempo, nè l'opportunità del discutere, nè la fiducia di un compiuto e irrepreensibile assetto. »

Ma di nuovo io prego l'onorevole Relatore a non volerci atterrire, e a non lasciarsi agitare da spettri, che la nostra profonda ed imperturbabile calma a colpo d'occhio disperde. Pensi l'alto suo senno, animato dal suo nobile patriottismo, che i perturbamenti immaginari da lui vanamente temuti, possono diventar veri, se vuolsi più a lungo mantenere in piè una legge sovversiva del nostro ordine pubblico fondamentale. Pensino, non gli abili Avvocato Generale e Procuratore Generale, ma i coscenziosi Senatori e Magistrati Vacca e De Falco, pensino tutti gli altri miei onorevoli avversari, che questa legge ribelle alla Costituzione va da quattordici anni dando al Potere esecutivo l'arbitrio di fare e disfare a suo modo la giustizia penale. Pensino che fu già troppo lunga

e dee stancarsi una pazienza trilucente. Pensino che l'Italia collo Statuto in mano, ha diritto di insistere nel fermo e crescente proposito di avere una giustizia sovraneamente libera da ogni minima, diretta ed indiretta ingerenza del Potere esecutivo. Pensino essi che questo è il più sacrosanto dritto della patria comune, e pensino che urge di soddisfarvi oggi, piuttosto che domani. Se essi vi penseranno, io sono sicuro dei nostri destini, e con illimitata fiducia imprendo a discorrere:

1. Dei principii, che, contro lo Statuto, informano la legge del presente ordinamento giudiziario;

2. Dei veri principii, che all'opposto dovrebbero informarla in piena conformità dello Statuto.

Signori, la mia voce è già fioca, abbiate la bontà di ascoltare chi adesso imprenderà a leggere il seguito del mio discorso.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, per cui le cedole del consolidato 5 e 3 per cento sarebbero ricevute in pagamento dell'imposte dovute pel semestre scaduto.

Siccome vi ha una rata d'imposta che scade al primo di febbraio, così intende il Senato le ragioni gravissime di urgenza che vi sono, perchè questo progetto di legge sia approvato al più presto possibile, tanto più che gli esattori sono in certo modo pressati, e non possono per conseguenza avere ordini dal Ministro per ricevere in pagamento queste cedole.

Ciò non può esser fatto che per legge, e perciò pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge pel quale domanda l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si riterrà ammessa l'urgenza domandata dall'onorevole Ministro delle Finanze, e pregherò i membri della Commissione permanente di Finanze, cui questo progetto va trasmesso, a volersi riunire al più presto per l'esame di questo progetto di legge, al quale si darebbe la precedenza anche sugli altri in corso di discussione.

Senatore DESAMBROIS. Domando la parola.



PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DESAMBROIS. La Commissione potrebbe riunirsi immediatamente.

PRESIDENTE. Non si potrebbe soddisfare adunque meglio al desiderio manifestato dall'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Presidente e la Commissione permanente di Finanze. Occupandosi immediatamente la Commissione di questo progetto di legge, vuol dire che potrà essere in pronto per la discussione nella seduta di domani, e ciò sarà di grande vantaggio per i contribuenti, i quali potranno così profittare del vantaggio che esso offre loro.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Commissione di Finanze crede adunque che la Commissione si potrà occupare d'urgenza di questo progetto di legge e che domani potrebbe essere pronto per la sua votazione?

Senatore DESAMBROIS. Io ritengo che se la Commissione si raduna immediatamente, domani si potrà mettere all'ordine del giorno questo progetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli membri della Commissione permanente di Finanze sono dunque pregati di volersi riunire immediatamente col loro Presidente, per esaminare l'anzidetto progetto e preparare la Relazione.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MUSIO. Non so se mi sia fatto abbastanza capire, io dissi che non reggendomi più la voce, pregava il Senato a permettere che il mio discorso possa esser letto....

PRESIDENTE. Ella ha facoltà di proseguire il suo discorso, facendone dar lettura da uno degli onorevoli Senatori presenti: è una facoltà che accorda il nostro Regolamento.

Il Senatore SIOTTO-PINTOR legge:

Chi voglia sottoporre a paziente analisi la legge consolare dell'anno VIII e la nostra, che n'è figlia, rimane convinto fino all'evidenza, che il fine supremo, od almeno il necessario ed inevitabile loro effetto è l'asservimento dell'ordine giudiziario al Potere esecutivo, combinato con più o meno palese artificio.

Da tale analisi risulta, che la nostra legge riesce all'asservimento dell'ordine giudiziario cogli stessi mezzi adoperati dalla madre, e sono: 1. confusione dell'ordine giudiziario col Potere esecutivo; 2. autorità del Potere esecutivo so-

pra l'ordine giudiziario; 3. sovrano arbitrio del Ministro della Giustizia nella nomina, promozione, traslocamento, disciplina, sorti ed atti dei giudici; 4. un Pubblico Ministero investito esclusivamente dell'azione penale, posto come cieco stromento in mani del Potere esecutivo, che in tal modo diviene arbitro della giustizia punitiva.

Ora, resta evidente che tali leggi sono l'antitesi e la negazione dello Statuto, che ne rovesciano i cardini consistenti nella separazione, indipendenza, autonomia e sovranità di ogni grande Potere dello Stato; che sottoponendo al Potere esecutivo gli ordini della giustizia, annientano gli ordini della libertà, giacchè questi cessano, cessando la guarentigia di quelli; che dello Statuto lasciano solamente il nome cancellandone i benefizi, e che un Governo armato di queste leggi, invocando per ironia il nome della libertà, corre difilato e precipita nel più laido dispotismo. Questa è la verità che ha desolato la Francia colla legge consolare dell'anno VIII, questa è la verità che va desolando l'Italia. Per la Francia invocherò quanti scrittori hanno amato la patria, e non hanno venduto la verità: per l'Italia invocherò noi stessi, la voce della nostra coscienza, e la perentoria notorietà dei fatti.

Io non abuserò della bontà del Senato diffondendomi in molte citazioni: quindi mi limiterò a due dei più autorevoli giuristi e pubblicisti francesi, che sono Hello ed Ortolan, invocato anche dall'onorevole signor Guardasigilli.

Ortolan colloca (1) la legge consolare dell'anno VIII nel secondo periodo della moderna organizzazione giudiziaria in Francia; ed ecco il panegirico che fa: « Sous la seconde période » le mouvement de liberté décroît et passe » bientôt à la servitude; nous voyons, avec » une Constitution et deux Sénatus-Consultes, » arriver progressivement le Consulat à terme » et à vie à l'empire absolu. Ce sont les pas » d'un homme qui s'avance, qui parvient à la » domination. Tandis que ses armées traversent » les capitales de l'Europe, son administration, » son ordre judiciaire s'organisent fortement. Là, » comme dans les régiments, le commandement » militaire parti du chef, répété de grade en

(1) *Minist. pub. introd.*, pag. 58.

» grade, parcourt les rangs et y produit l'obéis-  
» sance passive. »

Riassumendo Ortolan, egli afferma, che la legge consolare, archetipo della nostra, fu l'opera che in Francia diede morte alla libertà dei magistrati e vita alla loro servitù. La medesima legge, previo il consolato a tempo e a vita, schiuse le vie all'assolutismo dell'impero, e composti gli ordini della giustizia collo stesso spirito degli ordini militari, ha fatto, che nella Magistratura, come nei reggimenti, gli ordini partiti dal capo, e ripetuti di grado in grado, abbiano percorso tutti i ranghi, e partorito l'obbedienza passiva.

Lo stesso ci conferma Hello; ecco anche le sue parole: (1) « Un Sénatus-Consulte du 16 » thermidor an X, conçu dans l'esprit de la » Constitution de l'an VIII a institué un grand » juge, qui sans perdre son caractère d'agent » révocable, a été introduit dans l'administra- » tion de la justice, avec faculté de présider la » Cour de Cassation et d'exercer le pouvoir di- » sciplinaire. C'était une manière de détruire » l'indépendance du pouvoir judiciaire, et de » le rattacher au gouvernement. On peut juger » par là si la théorie de la division des pou- » voirs est une chose vaine, et si le génie du » consulat, en la discréditant sous le nom » d'idéologie, ne proscrivait pas en réalité une » garantie constitutionnelle; on peut surtout » juger si aujourd'hui un éclaircissement n'est » pas nécessaire.

» La doctrine ne se conforma que trop do- » cilement à la pensée du maître. » Ripeto la parola *maître*, perchè merita troppo di essere notata.

Hello conferma e spiega Ortolan, non solo colla forza logica dei principii, ma colla più imponente forza storica dei fatti. Hello non solo prova, che in punto teorico, l'intromissione del Ministro della Giustizia nel corpo giudicante violò la separazione dei poteri, distrusse l'indipendenza dell'ordine giudiziario, ed annientò la guarentigia costituzionale, ma in punto storico prova coi fatti la tesi di Ortolan, affermando che la legge napoleonica ridusse il Corpo giudicante alla passiva obbedienza dei soldati, avendo i magistrati sostituito alla legge la volontà del capo, che Hello con pungente laco-

nismo chiama *padrone*, per essere i magistrati divenuti servi.

Hello declina molti fatti colla data di giorno, mese ed anno, e non tace i nomi veramente celebri e venerati dei loro autori. Essi sono i due grandi luminari della scienza del dritto, del Foro e della Curia in Francia, quali erano Henrion de Pensey e Merlin; nè solo essi, ma mette anche nel numero dei servi l'intera Corte di Cassazione, che per altro doveva essere la più alta personificazione della sapienza giuridica, l'arca santa della legge e l'incrollabile colonna del Tempio della Giustizia.

Era questione, se in materia di registrazione, la Corte potesse conoscere non solo del dritto, ma anche del fatto, come piaceva all'Imperatore. Basta questo primo cenno per capire che era in causa l'indole, la natura, ed il precipuo carattere della Corte di Cassazione, creata per giudicare sempre in dritto e mai in fatto. Quindi era chiaro, che essa dichiarando, per piacere all'Imperatore, che poteva giudicare anche in fatto, si avviliva fino all'ignominia di sottoscrivere al proprio suicidio. Pure, chi lo avrebbe creduto? essa ha sottoscritto a tanta ignominia, che giunge all'apice della inverecondia nei motivi sopra i quali è fondata la sentenza.

Essi sono: 1°: « La Corte non esercita le » funzioni attribuitele nella legge, che come » un delegato del principe che avrebbe potuto » riservarsene l'esercizio. » Ora è un indiscutibile principio di diritto costituzionale, che la legge sola dà la giurisdizione al Giudice, il quale dee esercitarla nei precisi termini tracciati dalla stessa legge. È pure principio indiscutibile di diritto costituzionale, che il principe, capo del potere esecutivo, non può avere e per ciò non può delegare alcuna giurisdizione; e questo principio era pure tradotto in espressa sanzione legislativa nella Costituzione dell'anno III. È dunque chiaro che la Corte di Cassazione col detto primo motivo ha violato con scandalo due principii fondamentali del diritto costituzionale francese, ed il principio vitale della sua esistenza.

Non è meno assurdo il secondo motivo, che suppone libero all'Imperatore il delegare, o ritenere a sè l'esercizio della giurisdizione, deducendo da questa supposta libertà, l'assurda conseguenza, che la Corte di Cassazione doveva giudicare come avrebbe giudicato l'Impe-

(1) *Du regim. constit.*, pag. 347.

ratore stesso. Io trascrivo da Hello (1) questi motivi, che si dovrebbero giudicare impossibili, se giusta la sentenza di Omero, gli schiavi non perdessero la metà dell'anima.

Altri scandali cita Hello, ma pare a me che basti il citato, e che possa dirsi, *ab uno disce omnes*; rimanendo dimostrato fino all'evidenza come, giusta le sentenze di Hello e di Ortolan, la Magistratura creata dalla legge consolare dell'anno VIII, rovesciò da' suoi cardini la costituzione francese, e non fu che un cieco e docile strumento di dispotismo creato dal genio del primo Console.

Ora, la nostra legge ha tradotto lo spirito, la forza e la sostanza della legge napoleonica negli articoli 216 e 129. L'articolo 216 è scritto così: « Il Ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i Tribunali, e i Giudici dello Stato. » All'articolo 216 deve congiungersi l'articolo 129 che dice così: « Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del Ministro della Giustizia. »

Ora, anche ai più miopi, che non siano affatto ciechi, basta la lettura di questi due articoli per veder chiaro come il sole, che la nostra presente organizzazione giudiziaria fa precisamente come l'organizzazione napoleonica dell'anno VIII, rovinando la Costituzione dalle sue fondamenta.

È un fondamento della nostra Costituzione la separazione dei grandi poteri dello Stato. La nostra presente organizzazione giudiziaria in forza dei predetti articoli distrugge questa separazione, giacchè intromette il potere esecutivo nell'ordine giudiziario. Dunque distrugge questo primo fondamento.

È anche fondamento dello Statuto l'indipendenza dell'ordine giudiziario dal potere esecutivo. Ora, il detto art. 216 sovrappone il Ministro della Giustizia a tutto l'ordine giudiziario, dunque ne distrugge l'indipendenza.

È in questo punto che meglio si appalesa l'identità dell'artificio napoleonico adoperato per distruggere l'indipendenza dell'ordine giudiziario con quello adoperato dall'art. 216 per riuscire al medesimo effetto: Napoleone, snaturando il gran giudice investito del potere disciplinare, ed innestandogli la qualità di membro del po-

tere esecutivo come Ministro della Giustizia, lo ha sovrapposto all'ordine giudiziario; ed il nostro art. 216 ha fatto altrettanto, attribuendo la suprema disciplina di tutto l'ordine giudiziario al Ministro della Giustizia membro del potere esecutivo. Havvi una differenza nel processo ed ordine materiale dei fatti e delle idee, e questa è, che il primo Console fece del capo della giustizia un membro del potere esecutivo, e il nostro art. 216 fa di un membro del potere esecutivo il capo della giustizia; ma uno e medesimo è sempre l'effetto, cioè confondere due grandi poteri pubblici, intromettere il potere esecutivo nell'ordine giudiziario, rovesciare le fondamenta della Costituzione, e creare il dispotismo.

Ma questo dispotismo della legge riluce vie meglio, se all'art. 216 si congiunge l'art. 129, che colloca il Pubblico Ministero sotto gli ordini del Ministro della Giustizia. È noto che il nostro Codice dichiara l'azione penale essenzialmente pubblica, e ne attribuisce l'esclusivo esercizio al Pubblico Ministero. Resta dunque chiaro che la giustizia punitiva dee giacere inoperosa, muta e morta, se il Pubblico Ministero non le dà vita, moto ed azione. Ora il Pubblico Ministero dee agire sotto gli ordini e direzioni del Ministro della Giustizia; resta dunque chiaro che il Ministro della Giustizia riceve dall'art. 129 il pieno e libero dominio della giustizia punitiva.

Ho detto che di cuore, e di gran cuore, dobbiamo ringraziare l'onnipotente Iddio di averci dato Ministri e magistrati archetipi di virtù e di patriottismo; giacchè nel paese in cui il potere esecutivo è padrone della giustizia punitiva, si deve dire *id quoque quod vivam, munus habere dei*. Sì, in tale infelicissimo paese si deve dire che beni, vita, libertà ed onore non sono i più sacrosanti diritti dell'uomo, ma una grazia di Dio, un beneplacito del potere esecutivo ed un beneficio della fortuna.

Al volgo vivente ancora per ignoranza o per calcolo sotto le venerate tradizioni dell'assolutismo può sembrare la cosa più logica e più conforme al diritto, che il così detto Ministro della Giustizia, non che possa, debba sorvegliarne tutti gli ordini e ordinamenti, figurandoselo come un consigliere, un tutore, un padre dei giudici, incaricato di vegliare sopra i loro passi, di scrutarne i pensieri, dirigerne la coscienza e correggerne gli errori. Ma se ciò

(1) *Du regime constit.*, pag. 349.

stava bene sotto un Governo assoluto, nel quale il Re è centro e censore sovrano di tutte le giurisdizioni e di tutti i giudicanti, ed il Ministro della Giustizia è l'unico, supremo e legittimo organo dei suoi ordini, non può stare in modo alcuno in un Governo rappresentativo e libero, vivente sotto una legge fondamentale che vieta a tutta la gerarchia del potere esecutivo ogni minima ingerenza nell'ordine giudiziario, e fa della sola Nazione, il centro e censore sovrano di tutte le giurisdizioni, e di tutti i giudicanti.

È vero che nello Statuto è scritto: « la giustizia emana dal Re »; ma oggi nemmeno tra i pubblicisti più mediocri ve n'ha uno, che non convenga che quella frase è una semplice reminiscenza storica. La prima Costituzione francese aboliva tutta la lunga serie delle giurisdizioni clericali e laiche; bisognava dunque proclamare, che tutta la giustizia emanava solamente dal Re: questa frase è stata riprodotta meccanicamente nelle posteriori Costituzioni francesi, che sono l'archetipo della nostra; essa però non ha più che il valore di una reminiscenza: e giammai potrà essere intesa in modo da cancellare dallo Statuto la separazione dei poteri, che n'è l'anima e il fondamento.

È pur vero che tutte le sentenze emanano in nome del Re, e che tutte portano in fronte quel nome venerando; ma è pur vero che quella è una semplice formola di cancelleria, talmente vuota di ogni altro senso giuridico, che tutto il potere esecutivo non può nè togliere nè aggiungere una virgola alla sentenza.

Dalle discorse ragioni emerge irresistibilmente la conseguenza, che la nostra presente organizzazione giudiziaria fa come ha fatto la legge consolare dell'anno VIII, e distrugge dalle prime sue basi il nostro Statuto fondamentale; quindi è provato fino all'evidenza la dirittura logica del mio dilemma: o vogliamo questa legge, e bisogna distruggere lo Statuto; o vogliamo lo Statuto, e bisogna distruggere questa legge.

L'enormezza di una legge, che calpesta lo Statuto, anche ove sia religiosamente osservata nel suo letterale tenore, sarebbe sempre inopportuna per se stessa. Ma qui v'ha di peggio, ed è che la stessa pessima legge è stata eseguita contro il proprio tenore, a maggior detrimento della giustizia, ed a maggiori vilipendi della Magistratura.

La legge nell'art. 216 impone al Ministro della Giustizia due condizioni ed un limite. Le condizioni sono, una che si tratti solamente di fatti disciplinari, l'altra che il Ministro debba sempre anche intorno a questi fatti presentire il giudice, affinché possa rispondere sopra i torti che gli sono attribuiti. Il limite è che il Ministro in verun caso possa eccedere la pena dell'ammonizione.

In forza delle condizioni e limiti preindicati, resta vietato assolutamente al Ministro d'intromettersi in modo alcuno nel merito giuridico dei provvedimenti risguardanti l'andamento dei processi, che bene o male dati non possono costituire materia disciplinare, e sono sottoposti dalla legge all'autorità del grado gerarchico superiore, al quale solo può ricorrere chi se ne crede gravato, anche quando sia il Pubblico Ministero, che in simili casi non può essere più che qualunque altra parte in causa obbligato ad esperire dei rimedi della legge ed a rispettare le autorità da essa costituite. Limitandosi poi a fatti meramente disciplinari deve il Ministro per prima cosa chiamare a sé il giudice e chiedergli spiegazione dei torti che gli sono imputati. E quando stimi, che il giudice non si sia giustificato, la legge non autorizza ad altro il Ministro che all'ammonizione.

Ora vediamo in qual modo nell'esecuzione fu capovolta questa legge: e siccome la prova non può consistere, che nella indicazione dei fatti relativi, per ciò con mio immenso rammarico ne citerò alcuni, *quorum pars magna fui, quaeque ipse miserrima vidi.*

Dico con immenso rammarico, giacchè questa è la parte più delicata e più dolorosa del mio discorso, e preferirei piuttosto ammutire che parlare, se una legge imperante da tanti anni potesse essere giudicata, tacendo, e non parlando dei suoi effetti. Io quindi cedendo ad una imperiosa ed evidente necessità parlerò dei medesimi; ma prego il Senato a ritenere, che parlo della legge non degli uomini, e che condannando impersonalmente la legge, serbo per gli uomini, ai quali gli effetti della legge materialmente si annodano, il più alto rispetto dovuto all'eccelso cumulo delle loro virtù.

Questa legge è come un veleno che non può a meno di partorire la morte, anche quando per svista è stato somministrato da pietosa e tenera madre; quindi io non voglio e non posso condannare alcuno dei suoi esecutori per non

aver potuto miracolosamente trasformare in farmaco che dia la vita, il veleno che deve dare la morte.

Ho detto che citerò miserrimi fatti dei quali fui gran parte, poichè cito alcuni pochi dei moltissimi fatti passati in mie mani nei dieci anni che ho avuto l'onore di essere Primo Presidente di Corte d'Appello. Io prego l'onorevole signor Guardasigilli a notarli bene, ed a cercarne nel Ministero i relativi documenti.

Primo fatto. Nella sezione della Corte d'Appello di Ancona distaccata e sedente in Perugia, dipendente da me come Primo Presidente anche di quella sezione distaccata, s'istruiva un processo per fallimento doloso, ed era stato decretato l'arresto dell'inquisito, il quale era ricorso alla sezione di accusa, esponendo vessazioni per parte del Pubblico Ministero, e domandando l'avocazione della causa a tenore di legge.

La sezione d'accusa era investita dalla legge non solo della facoltà di avocare la causa a petizione di un inquisito allegante vessazioni, ma anche di farlo *motu proprio* e d'ufficio senza essere obbligata a presentire il Pubblico Ministero, massime quando il ricorso è contro di lui; pure volle abbondare di cortesia e di riverenza verso questa mai abbastanza temuta e venerata divinità; quindi, sospeso ogni provvedimento, si limitò a comunicare preliminarmente il ricorso al Pubblico Ministero, che in un mese non stimò della sua dignità il rimandare il ricorso alla sezione d'accusa con una parola di analoga conclusione.

Ma il ricorrente credendo, che nemmeno il Pubblico Ministero potesse vessarlo, ogni giorno domandava un provvedimento con crescente insistenza; ed il Presidente della sezione d'accusa non sapendo come uscire decentemente da tali strette, si rivolse a me in aria dubbiosa sull'intelligenza della legge, che peraltro non ammetteva dubbio. Io capii che egli desiderava il mio aiuto; e per ciò, confermando il suo modo di pensare sull'intelligenza della legge, scusai del ritardo il Pubblico Ministero, e gl'insinuai, che anche a mio nome lo pregasse delle sue conclusioni. Ma il sostituto capo del Pubblico Ministero in Perugia riferiva al tempo stesso al suo Capo Procuratore Generale in Ancona, che il Presidente della sezione d'accusa fosse un protettore dell'inquisito, perchè un di lui figlio fosse fidanzato ad una figlia del Presidente.

Il Procuratore Generale partecipava a me la informazione del suo sostituto, ed io partecipandola al Presidente, senza indicargli l'origine, gl'ingiungeva che ove fossero veri questi sponsali, dovesse subito astenersi da ogni minima ulteriore ingerenza nel processo. Ma il sostituto di Perugia al tempo stesso che informava il suo Capo d'Ancona, non ne aspettava le direzioni, come era suo dovere, e scriveva direttamente al signor Ministro di Giustizia, che in base ad una calunnia e nella forma più irregolare trabalzava per telegramma il Presidente della sezione di accusa a Bologna, e di fatto lo destituiva istantaneamente dal suo ufficio.

Il Presidente ferito con scandalo nell'onore ed in tutte le oneste suscettibilità dell'uomo e del giudice, gridava altamente alla calunnia con tutto il calore della coscienza pura. Ammetteva, che il figlio dell'inquisito, medico novizio, andasse talvolta in casa sua col suo maestro medico cubiculare di una figlia paralitica; negava ogni altra relazione fra lui e l'inquisito ed il figlio, e vie più negava i caluniosi sponsali coll'altra figlia sana, per la ragione, che la medesima fosse fidanzata a ben altra persona, che al figlio dell'inquisito. Quindi conchiudeva invocando per mezzo mio dal signor Ministro: 1. una formale inquisizione giuridica sulla verità dei fatti; 2. un formale giudizio di condanna o di assoluzione.

Era quel Presidente un distinto giureconsulto del Foro romano esule perseguitato, per causa politica, dal suo governo d'origine, e dal nostro governo *motu proprio* acquistato alla Magistratura italiana. Egli per ragione d'ufficio diede più d'una volta lezioni di dritto a quel sostituto *et inde irac*.

Le due domande del Presidente erano evidentemente giuste ed irrecusabili: ed io non mancai al dovere di sottoporle al Ministro patrocinandole con tutto il calore dell'anima mia. Ma io, Primo Presidente, non mi ebbi nemmeno la urbanità di una risposta negativa: e quel Presidente ferito scandalosamente nella stima e nell'onore di giudice illibato, e negli affetti di padre di una figlia paralitica, che bisognava esporre ai pericoli di un viaggio, ha dovuto andarsene difilato a Bologna, da dove inutilmente tentò per mezzo mio di ottenere il traslocamento ad Ancona, clima, per la sua mitezza, più adattato all'infelice sua figlia. Egli morì dentro l'anno, ed

io sono rimasto nel fondato timore, che l'immeritata sua disgrazia lo abbia tratto immaturamente alla tomba.

Affinchè Voi, o Signori, poteste giudicare di questo fatto con una piena cognizione di causa, era indispensabile che io ve ne riferissi tutte le particolarità necessarie per mettervi in mano gli elementi morali e giuridici del relativo giudizio. Ora bisogna aggiungere al fatto le analoghe considerazioni di dritto.

Primamente e soprattutto bisogna ritenere che ove pure l'art. 216 venga dal signor Ministro regolarmente applicato a pie' di lettera, esso è sempre in se medesimo una flagrante mostruosa ed insanabile incostituzionalità, giacchè lo Statuto esclude in modo assoluto il Ministro da ogni minima ingerenza nell'ordine giudiziario, e l'art. 216 gli concede una sovrana ingerenza. Ma tale mostruosità cresce a molti doppi, considerando :

1. Il ricorso di un inquisito alla sezione d'accusa è atto che cade indubitatamente nella giurisdizione contenziosa, non già nella disciplinare. Ora, l'art. 216 investe il Ministro di giurisdizione disciplinare e non contenziosa; dunque la sua ingerenza in questo ricorso fu una manifesta violazione dello stesso art. 216;

2. Stando a quest'articolo il primo dovere del Ministro era di chiamare a sè il Presidente della sezione d'accusa e notificargli i torti che gli si attribuivano. Ora, il Ministro ha provveduto senza chiamare a sè il Presidente e senza notificargli i supposti suoi torti, dunque questa è un'altra violazione dell'art. 216 in discorso;

3. Quando le risposte del Presidente della sezione d'accusa non avessero giustificato la sua condotta, l'art. 216 non dava al Ministro altra facoltà, che quella della semplice ammonizione. Ora egli ha provveduto al traslocamento, che importava la privazione dell'ufficio di Presidente della sezione d'accusa, e che infliggendogli pubblica disistima, disonorandolo, come reo di colpa grave nell'amministrazione della giustizia, e condannandolo a danni e pericoli per lo stato misero e notorio in cui era la figlia, costituisce punizione gravissima, e non si trova nemmeno nel novero delle pene disciplinari.

Nè questo provvedimento poteva dirsi contemplato dal capoverso dell'art. 199; giacchè il Ministro aveva l'accusa sotto gli occhi ed era noto allo stesso Presidente, che egli era stato accusato come protettore dell'inquisito. Ora

questo era un grande mancamento ed imponeva la necessità di un giudizio; e siccome il traslocamento permesso dall'art. 199 contempla i soli casi di utilità del servizio e non quello di torti imputati al traslocando e di conseguente punizione, perciò l'art. 199 non era applicabile al caso in discorso.

4. Il dovere dall'art. 216 imposto al Ministro di ascoltare prima il Presidente della sezione di accusa è comandato da tre principali motivi; uno è il principio sacrosanto della propria difesa; l'altro è la certezza, che l'ammonizione sia un giusto provvedimento; ed il terzo è affinchè l'ammonizione partorisca l'emenda del giudice traviato. Ora questi tre principii informanti l'art. 216 sono stati tutti compiutamente violati; quindi il provvedimento non fu che una serie di violazioni della legge, cui avrebbe dovuto appoggiarsi;

5. A termini del nostro Codice di procedura penale, il Pubblico Ministero era parte obbligata a stare nel giudizio provocato dal ricorso dell'inquisito; e là egli doveva proporre qualunque motivo di ricusazione, se ne fosse stato il caso; egli dunque non poteva sottrarsi alla sua obbligazione ricorrendo al Ministro, ed il Ministro doveva rimandarlo al giudizio e non sottrarnelo, provvedendo in violazione di ogni legge statutaria e di procedura penale, contro il Presidente della sezione d'accusa;

6. Nel nostro sistema di procedura penale il Pubblico Ministero, parte in forza della legge, parte in forza degli abusi, è arbitro e padrone sovrano dell'istruzione e dell'istruttore della causa; quindi la sola facoltà data all'inquisito di poter ricorrere contro le vessazioni del Pubblico Ministero può temperare in qualche modo l'iniquità dell'immensa disuguaglianza fatta all'inquisito a petto del suo onnipotente avversario. Dunque in questo caso, se al Pubblico Ministero è dato modo di paralizzare il ricorso, non rimane all'inquisito alcuno scampo contro la possibile oppressione del Pubblico Ministero, sovente ispirato da zelo malinteso.

Io taccio di altri scontri emergenti da questo illegale ed incostituzionale provvedimento, e finisco, considerando, che ove il Pubblico Ministero avesse sperato un trionfo in giudizio, vi si sarebbe presentato a fronte alta e serena; ma egli se n'è sottratto impegnando con modi tenebrosi il patrocinio incostituzionale del Ministro della Giustizia e sorprendendone la re-

ligione. Egli dunque aveva torto, e non il Presidente della sezione d'accusa; ed il Ministro, ricusando al Presidente l'informazione ed il giudizio, che erano due domande irrecusabili, ha suggellato l'oppressione dell'inquisito vessato dal Pubblico Ministero, e l'immeritato vilipendio di un irreprensibile magistrato.

L'indicato provvedimento non fu sterile di terrore, e questo signoreggiò specialmente lo spirito di coloro che presiedevano le Assise. Quindi taluno ancor vivente, dotto ed abilissimo a tale ufficio, prevedendo che io ne avrei proposto la conferma, veniva atterrito dallo spettro del Pubblico Ministero che annientava i Presidenti di sezione d'accusa invocando pietà in nome dell'ancor tenera sua famiglia, e scongiurandomi colle lagrime di desistere dall'idea di farlo confermare Presidente delle Assise. Nè fu mal presago, essendo toccata a chi fu messo al suo posto la stessa sorte del Presidente della sezione d'accusa di Perugia.

In un dibattimento, il Pubblico Ministero si inoltrava in interrogazioni suggestive, ed il Presidente delle Assise ne lo avvertì, come era di suo dovere, coi modi, più delicati e dignitosi. Ma il Pubblico Ministero continuò nelle interrogazioni, e di nuovo avvertito dal Presidente, se ne appellò al giudizio della Corte, che confermò in Camera di Consiglio il giudizio del Presidente. Ora, chi crederebbe che annunziatogli il giudizio della Corte, il Pubblico Ministero rispose in pubblico con minacce, e che il Presidente pochi giorni dopo è stato rimosso dall'ufficio?

Questo fatto avvenne dopo che io mi era già ritirato dal servizio; ma mi è stato assicurato da persone di grande autorità e degne di tutto credito. Io quindi non posso dubitare della verità. Ora supponendo pure che le interrogazioni non fossero suggestive, e che la legge stesse in favore del Pubblico Ministero, io domando: era il ricorso al Ministero la via che gli additava la legge per ottenere giustizia? Era questo un caso di materia disciplinare nel quale, a tenore dell'art. 216, potesse intervenire il Ministro? Non doveva il Ministro rimandare il Pubblico Ministero alla gerarchica autorità giudiziaria? Dopo questo esempio, quale libertà rimane ad una Corte di Assise ed al suo Presidente?

Ho detto che il Pubblico Ministero, parte in forza di legge e parte in via di fatto, era ar-

bitro e padrone dell'istruzione della causa, ed eccone la prova.

Un giudice istruttore di Fermo, per senno, virtù, dottrina ed operosità poteva avere chi lo uguagliasse, non chi lo vincesse. Aveva in mano un importante processo, e non stimò d'interromperlo, perchè risicava di smarrire le prove. Ma il Pubblico Ministero voleva che interrotto quello, ponesse subito mano ad un altro di minore importanza. Il Giudice Istruttore credè di dover preferire il miglior servizio della giustizia ai comandi del Pubblico Ministero: ma l'infelice s'ingannò a partito, e nel giro di pochi giorni si vide rimosso dall'ufficio d'istruttore e trabalzato nel più lontano angolo della provincia, dove non poteva nemmeno trasferire la sua numerosa famiglia.

In Fermo si restò attoniti di questo fare verso un magistrato irreprensibile, da tutti stimato e venerato altamente. Quindi il Foro, la Curia, il Municipio, tutti i ceti, tutti i notabili di Fermo e persino due Senatori onorevolissimi tributandogli i più concordi e solenni encomii, e desiderando che fosse tosto riparato all'ingiustizia, si rivolsero a me primo Presidente, che sebbene a termini di legge e delle più volgari regole di prudenza e di convenienza, avessi dovuto essere presentito, pure, non che averne avuto prima, non ne ebbi neppure dopo un'ufficiale partecipazione; onde io dovetti rimanerne più attonito di tutti gli altri.

Aggiunto il cumulo di tante e tanto autorevoli testimonianze, io mi sentii maggiormente animato a perorare con franca e riverente parola la santa causa della giustizia, e sperai che il Ministro, male informato prima e bene informato dopo, sarebbe stato un altro Filippo Macedone. Ma io ebbi torto scordando il dogma dell'infallibilità ministeriale; quindi senza mai indicarmi il motivo, mi fu risposto a stento coll'insulsa banalità, che era stato fatto per utilità del servizio quel che in realtà era stato fatto in danno; per ciò tutto il fatto restò immutato ed intangibile come un articolo di fede; ed a mala pena sono riuscito a procurare all'infelice una magra indennità per le spese del viaggio al suo immeritato e doloroso esiglio.

Ai tre fatti predetti, io potrei aggiungerne molti altri; ma io fo punto, giacchè essi possono moltiplicarsi a cento ed a mille, perchè usando ed abusando dell'incostituzionale articolo 216, può il Ministro disporre a sua libera vo-

lontà dei Presidenti della sezione d' accusa, dei Presidenti delle Corti d' Assise, e dei giudici istruttori. Ora, questi sono i precipui fattori dei processi e dei giudizi penali. Dunque nei giudizi penali, il Ministro usando ed abusando dell' incostituzionale articolo 216, può disporre a tutto suo beneplacito dei loro principali fattori. Dopo ciò dimando ancora una volta, o Signori, se non è stato immenso il beneficio di Dio, che ci ha dato Magistrati e Ministri archetipi di senno, di virtù, di sapienza e di patriottismo?

Ma per meglio misurare l'abisso all'orlo del quale pericoli, bisogna aggiungere agli effetti prodotti dall' articolo 216, quelli che ha prodotti l' articolo 129 scritto in questo tenore: « Il Pubblico Ministero è il rappresentante del » Potere esecutivo presso l' Autorità Giudiziaria, » ed è posto sotto la direzione del Ministro » della Giustizia. »

Da molti anni io mi studio, io mi torturo, io mi sforzo a tutto uomo per intendere bene quest' articolo, ma confesso che mi si appalesa sempre come un controsenso logico e giuridico, e come una invereconda violazione della fondamentale divisione dei poteri pubblici sancita dallo Statuto.

Procedendo nel modo, che parmi più logico, io domando primamente al dritto ed alla logica: chi è che può nominarsi un rappresentante per esercitare un qualunque dritto a suo nome?

La logica e il diritto rispondono, che lo può solo colui, cui compete il dritto del quale vuoi commettere l' esercizio al rappresentante. Ora, verun dritto nè in materia civile nè in materia penale può competere al potere esecutivo presso l' autorità giudiziaria: dunque l' articolo 129 che crea il pubblico Ministero rappresentante del potere esecutivo presso l' Autorità giudiziaria è un logico e giuridico controsenso.

Tutti i dritti detti una volta *regali, di maestà, della corona, o di regio patrimonio* appartengono alla Nazione, non al potere esecutivo; dunque l' istituto, che la legge investe dell' esercizio di tali dritti, dev' essere per ragione logica e giuridica il rappresentante, non del potere esecutivo, ma della Nazione, e resta chiaro il controsenso, che in materia civile, il Pubblico Ministero possa dirsi rappresentante del potere esecutivo, al quale non può competere alcun diritto.

Nè il controsenso è minore in materia pe-

nale; giacchè stando ai principii più elementari, l' azione penale non può competere che all' offeso. Ora, un reato non può offendere, che o la società o l' individuo, e per ciò l' azione penale è pubblica o privata. E siccome il potere esecutivo non si può confondere nè coll' individuo, nè colla società, per ciò anche in materia penale resta un controsenso, che il Pubblico Ministero agisca e rappresenti il potere esecutivo, cui non compete azione, e non agisca e rappresenti la persona, e l' interesse degli offesi, che soli hanno azione.

Finora ho contenuto l' analisi delle mie idee dentro la sfera del dritto comune, ma se l' allargo alla sfera del dritto costituzionale, i controsensi del Pubblico Ministero rappresentante del potere esecutivo presso l' autorità giudiziaria crescono a mille doppi.

Primo sconcio è, che il Pubblico Ministero promuovendo o come attore o come convenuto i chimerici dritti ed azioni del potere esecutivo presso l' autorità giudiziaria, debba intervenire in causa come una qualunque altra parte contendente, e che intervenuto in causa, debba subito a questo suo essenziale carattere aggiungere quello di parte integrante dell' autorità giudiziaria, onde il manifesto controsenso di un istituto, che allo stesso tempo e nella stessa causa si trova giudice e parte.

È poi una nozione volgare, che il rappresentato ed il rappresentante costituiscono una sola e medesima persona legale; quindi è che il rappresentante non può in forza della sua rappresentanza esercitare dritti maggiori, nè dritti diversi da quelli competenti al rappresentato.

Ora, stando ai principii ed allo Statuto, il potere esecutivo non può far parte dell' autorità giudiziaria. Dunque non può farne parte nemmeno il Pubblico Ministero, incostituzionalmente creato rappresentante del potere esecutivo.

Altro non lieve sconcio, per non dire cumulo di sconci è che il Pubblico Ministero a termini de' l' articolo 139 deve agire direttamente « per fare osservare le leggi d' ordine pubblico » prima delle quali deve dirsi lo Statuto, che dell' ordine pubblico è primo fondamento. In forza di quest' articolo, il Pubblico Ministero deve agire contro qualunque Ministro, compreso quello della Giustizia, che attenti e si scosti dall' osservanza dello Statuto; quindi nascerebbe un cumulo di sconci come sono, che il rappresentante agisca contro il rappresentato, che il mandatario agi-



sca contro il mandante, e che ritenuta l'identità legale della persona del rappresentante e del rappresentato, il Pubblico Ministero agisca contro se medesimo, e sia allo stesso tempo accusatore ed accusato, offensore ed offeso, attore e reo, e finisca volgendo le sue armi prima contro il suo creatore e poi contro se stesso, e diventi una specie di ente favoloso, che d'un colpo uccide sè ed il genitore.

Ma gli scontri si moltiplicano, allorchè alla definizione del Pubblico Ministero la legge soggiunge che esso « è posto sotto la direzione del Ministro della Giustizia ».

Sarebbe la cosa più logica il dire che il Pubblico Ministero rappresentante e mandatario del potere esecutivo debba conformarsi agli ordini ed alla volontà del suo mandante e del suo rappresentato; ma siccome tale mandato e tale rappresentanza è il colmo degli assurdi, non meno in senso logico che in senso costituzionale, per ciò è il massimo degli assurdi che un Pubblico Ministero fatto parte integrante dell'ordine giudiziario e divenuto in quel modo elemento incompatibile col potere esecutivo, sia nel tempo stesso fatto parte del potere esecutivo, e come suo rappresentante, necessariamente obbligato ad obbedirgli presso l'autorità giudiziaria.

Per difendere questo mostruoso ed incostituzionale congegno del Pubblico Ministero, l'onorevole signor Ministro invoca due grandi autorità, una è quella di Ortolan, e l'altra è quella di Treilhard; ma io domando venia al medesimo, se dico a me favorevole la prima, ed inattendibile per se stessa la seconda.

Ortolan dice: « L'institution du Ministère publique appartient essentiellement à la nature des gouvernements représentatifs; elle n'est en effet que le développement de cette idée, que les intérêts de toutes les parties de la société doivent être représentés dans l'organisation de l'ordre social. »

Da queste parole l'onorevole signor Ministro deduce la necessità, che il Pubblico Ministero sia un rappresentante del potere esecutivo; ma tale opinione urta di fronte collo spirito e colle parole di Ortolan, che vuole un Pubblico Ministero, non già rappresentante del potere esecutivo, ma rappresentante degli interessi di tutta la società.

Per convincersene fino all'evidenza, basta rileggere le parole di Ortolan che suonano « es-

sere l'istituzione di un Pubblico Ministero essenziale alla natura dei governi rappresentativi, per la ragione che gl'interessi di tutte le parti della società devono essere rappresentati nell'organizzazione dell'ordine sociale. Quindi affinché Ortolan possa dire quel che vuole il signor Ministro, bisogna cambiarne le parole e scrivere *tous les intérêts du pouvoir exécutif*, dove è scritto *les intérêts de toutes les parties de la société*.

Che se il potere esecutivo non è, e non può essere il riassunto nè logico, nè giuridico, nè costituzionale di tutte le parti della società per la ragione palmare, che il potere esecutivo è solamente una parte del nostro politico congegno, e della persona morale della Nazione, ne viene necessariamente che una cosa non possa essere scambiata coll'altra, e che il rappresentante della società voluto da Ortolan non possa venire scambiato col rappresentante del potere esecutivo creato da questa legge. Ho già riferito le parole colle quali Ortolan stimatizza l'organizzazione giudiziaria napoleonica, copiata dalla nostra legge. Ora, il pregio più mostruoso di quella organizzazione fu il Pubblico Ministero in discorso, e l'effetto complessivo fu la manomissione della giustizia e la servitù della Magistratura. Dunque se l'onorevole signor Ministro vuole invocare e rispettare l'autorità di Ortolan, bisogna che condanni quella e la nostra legge, quel Pubblico Ministero ed il nostro, che fatto parte dell'ordine giudiziario e rappresentante del potere esecutivo, manomette la giustizia e suggella l'avvilimento della Magistratura.

L'altra autorità, che invoca l'onorevole signor Ministro, è quella di Treilhard; e molto varrebbe l'autorità di tanto nome, se nella seduta del Consiglio di Stato del 16 ottobre 1804, non avesse voluto scambiare il giureconsulto col cortigiano, e discorrere colla logica di quelli animali parlanti che, bagnati dall'acqua in un giorno piovoso che il Re diceva esser bello « Risposer tosto in umili parole: Signor, scusate, ci ha bagnati il sole. »

Le parole di Treilhard sono le seguenti: « L'Empereur et les Ministres peuvent seuls connaître ce qui convient à la sûreté publique, et il serait dangereux de permettre au Procureur Général de s'en rendre le juge: il est obligé de se conformer aux ordres qu'il reçoit pour entamer les poursuites: ensuite

» il devient l'homme de la justice, et les ordres » supérieurs ne régissent plus ses conclusions. »

A me pare chiaro che Treilhard ragioni colla logica di chi voleva dire *amen* alla volontà dell'Imperatore suo padrone, come ha detto Hello: e per ciò egli comincia dal confondere il servizio della pubblica sicurezza appartenente al potere esecutivo e quindi all'Imperatore, col servizio della giustizia appartenente al solo potere giudiziario con esclusione dell'Imperatore e di tutto il potere esecutivo. Il primo consiste nell'attuare un sistema di preventivi provvedimenti e di cautele di ordine generale che non tocca uno più che un altro individuo, ma li riguarda tutti in massa e tende a prevenire i reati. Il secondo non riguarda più uomini e fatti in massa generale, ma uomini e fatti in individuo, e non tende già a prevenire il reato che può commettersi, ma a punire il reato che è stato commesso; quindi ricerca se esiste veramente uno specifico ed individuale fatto criminoso, chi n'è l'autore, e quale pena gli corrisponde. In somma, il primo sistema è Governo, ossia potere esecutivo, ed il secondo è giustizia, ossia ordine giudiziario. Il primo riguarda le leggi d'ordine generale e di pubblica amministrazione, sole leggi la cui esecuzione è, secondo lo spirito dello Statuto, demandata al potere esecutivo; e l'altro riguarda l'esecuzione delle leggi sancite nei Codici costituenti l'ordine della giustizia, e risolvendosi nella difesa e rivendicazione d'interessi e dritti individuali posti dallo Statuto sotto la custodia dell'ordine giudiziario, con assoluto divieto al potere esecutivo di esercitarvi la minima influenza.

Treilhard discorrendo coll'ingegno di un abile cortigiano confonde le idee di Governo e di pubblica sicurezza con quelle di giustizia e di ordine giudiziario, e dall'essere l'Imperatore a capo del Governo e della pubblica sicurezza deduce, che debba essere pure a capo della giustizia e dell'ordine giudiziario, facendo perfino arbitro e giudice lui solo del punto, se si debba o non istituire un'azione penale, e dicendo pericoloso il lasciare tale decisione alla prudenza del Procuratore Generale.

Ma l'istituzione di un'azione penale presuppone necessariamente: 1. certezza che il reato esista; 2. certezza che esistono prove sufficienti per imputare il reato ad un determinato individuo. Ora, chi può sapere con certezza la verità di questi due estremi, non può essere l'Im-

peratore e i suoi Ministri con tutto il potere esecutivo, ma il solo potere giudiziario ed il Procuratore Generale. Dunque Treilhard dice le cose alla rovescia, quando nega al Procuratore Generale quel che gli concede la legge, e dà all'Imperatore quel che la legge gli nega.

All'acuta mente di Treilhard non poteva sfuggire che la cortigianesca sua dottrina, obbligava un Magistrato a violentare la sua coscienza, ed accecare il suo intelletto, e per far buono il cattivo e bello il brutto, entra nel campo dei paradossi e dei paralogismi; quindi nello stesso Procuratore Generale egli immagina ingegnosamente due uomini; uno, secondo lui, è quello che deve iniziare le istanze, e questo deve essere un automa, e cieco strumento in mano dell'Imperatore; l'altro è l'uomo che deve prendere le conclusioni e, che divenendo allora l'uomo della giustizia, può agire senza riguardo agli ordini ricevuti.

Ma ecco quali e quanti mostruosi controsensi devono nascere da questo ingegnoso cumulo di paralogismi e di paradossi:

1. Se il secondo di questi due fantastici enti deve essere l'uomo della giustizia, si viene ad ammettere tacitamente che il primo può essere l'uomo dell'iniquità; quindi sorge nell'ordine della giustizia un Magistrato di nuovo genere che può avere due fronti, due lingue, due intelletti e due coscienze, e deve vedere e giudicare la stessa cosa prima nera e poi bianca.

2. Se il Procuratore Generale non crede di poter istituire l'azione, perchè crede, o che non esiste il reato, o che l'imputato ne sia innocente, Treilhard gli permette di proclamarlo tale nella conclusione, ma gli impone che a luogo di domandarne il rilascio e farlo subito rimettere in libertà (la quale nemmeno per un momento può essere tolta ad un innocente) lo faccia ritenere in carcere, lo accusi, lo veda come reo, gli faccia sentire tutti i terrori e le ansie di un giudizio penale, e prolunghi le desolazioni che deve sentire chi, sapendo di essere innocente, si vede condannato intanto a soffrire il disonore dei rei.

3. Se per suprema legge morale il semplice e onesto uomo, nonchè un Magistrato, non può neppur per un istante parlare ed agire contro i dettami della propria coscienza, ne viene che la dottrina di Treilhard obbligando il Procuratore Generale a parlare ed agire per un dato tempo contro i dettami della propria

coscienza, costringe a violare una suprema legge morale del genere umano, quel Pubblico Ministero, che g'illusi suoi adoratori nei loro inni ed osanna predicano come l'organo, come il rappresentante, come la più alta personificazione, come la divina incarnazione della legge.

4. Se un Magistrato ha potuto lasciarsi atterrire dal timore dei danni che può cagionargli un Governo che gli comanda un'ingiustizia, ed ha piegato l'animo fino ad accusare uno che credeva innocente, è moralmente impossibile che lo stesso Magistrato risorga dal suo avvilito, affronti i danni ed i pericoli che ha voluto evitare, e che nel suo atto finale abbia il coraggio di proclamare l'innocenza di chi da lui è stato accusato e vessato come reo. Chi vuol esser logico, deve credere che un tale Magistrato, a vece di riservarsi ad essere giusto, nell'atto ultimo, dee necessariamente esser giusto fino dal primo atto, giacchè se in questo modo compromette la fortuna della sua carriera, serba incontaminata la coscienza, e non solamente serba l'onore e la dignità, ma tocca all'apice della gloria. Ma se si riserva ad esser giusto dopo che ha servito all'iniquità, egli, compromettendo fortuna ed onore, si cuopre di ignominia. Quindi il Magistrato immaginato dal signor Treilhard è una bella chimera.

Mi scusi dunque l'onorevole Guardasigilli se io rigetto non solo come illogica ed incostituzionale, ma anche come immorale la dottrina di Treilhard; e mi scusi pure se io non posso sottoscrivere alla ragione da lui addotta in prova della necessità, che il Pubblico Ministero sia un rappresentante del Potere esecutivo posto sotto gli ordini del Ministro della Giustizia. Essa consiste nel dire, che il Potere esecutivo « cui spetta l'esecuzione delle leggi, non avrebbe » mezzo d'invigilare, e chiederne l'osservanza, » senza un Pubblico Ministero posto a' suoi ordini. » Ora ho dimostrato che l'esecuzione delle leggi sancite nei Codici, è dallo Statuto demandata al solo Potere giudiziario, con assoluta proibizione al Potere esecutivo di potersene menomamente ingerire. Dunque, stando allo Statuto, lungi dal dire che il Potere esecutivo ha necessità e dritto di dare ordini al Pubblico Ministero, bisogna dire, che il Pubblico Ministero ha necessità e dovere di non prendere e di non accettare alcun ordine dal Potere esecutivo.

Coi dolorosi fatti alla mano ho dimostrato

gli sconci e gli scandali che ha partorito la suprema sorveglianza disciplinare dell'ordine giudiziario posta in mano del Ministro della Giustizia. Ora, con rammarico immensamente maggiore io devo, con fatti più dolorosi, dimostrare gli sconci e gli scandali partoriti dal Pubblico Ministero posto in mani del Potere esecutivo, e in questo modo sarà dimostrato fino all'evidenza, che la legge cattiva pei suoi principii, è divenuta pessima pei suoi effetti.

Qui di nuovo e con tutto il calore dell'animo vi prego, onorevolissimi signori Colleghi, di ritenere, che una legge imperante da tanti anni dev'essere giudicata, e non può essere altrimenti giudicata, che dai suoi effetti; giacchè se questi sono cattivi, bisogna dire che la legge non è buona. Quindi il dilemma: o non parlare della legge, silenzio che a Voi ed a me è vietato dall'amore alla giustizia e dalla carità della patria, o non tacere dei grandi mali che ha prodotto, e dei maggiori mali che minaccia di produrre. Ritenete dunque, che io parlo impersonalmente della legge e non giudico gli uomini; che io giudico gli effetti e non le intenzioni; che io condanno la legge e non gli ottimi Magistrati e Ministri cui è toccata la disgrazia di esserne gli esecutori.

Ora eccomi ai fatti.

Un grido d'orrore e d'indignazione sorse lamentando molte illegali fucilazioni di giovani sedicenni ordinate in Sicilia, degne dei tempi neroniani. Non erano solamente le famiglie e i desolati genitori, che coi loro gemiti facevano inorridire Italia tutta, ma erano tutti i ceti, tutti gli ordini, tutti i partiti, tutta la stampa, tutta l'umanità che echeggiavano di pianto allo spettacolo di tanta ferocia e di tanta barbarie. Fu perfino affermato da uomini gravi ed onesti trovatisi sul luogo dell'ecatombe, come autorità costituite, che una notte fu ordinata la fucilazione di sei, e che alla luce del giorno si trovarono sette i fucilati, e quindi immolato alle furie infernali un miserando giovane di più, pel quale mancava perfino il titolo di una sentenza draconiana. Avrebbe abbisognato un cuore di belva per non commuoversi a tanta enormità; e gravemente se ne commosse e se ne preoccupò anche il Governo, come rilevammo dal Foglio Ufficiale. Ma al grido clamoroso ed unanime di tutto il paese invocante che la legge fosse per tutti, che la vita di tutti fosse rispettata, che veruno, anche collocato nei più alti

seggi del potere potesse illegalmente condannare a morte giovani che per l'età erano forse persino incapaci di crimine; a questo grido cui la giustizia e l'onore di un Governo comandavano di dimostrare istantaneamente coll'eloquenza dei fatti, che la legge è per tutti e sopra tutti, cosa hanno risposto il Pubblico Ministero ed il Ministro della Giustizia? Un Pubblico Ministero operante con libertà di coscienza e che non fosse legato mani e pie', anima e corpo al Potere esecutivo, avrebbe potuto indugiare un momento ad instare per la pronta istruzione di un processo ed un pronto solenne giudizio che dichiarasse se i fatti erano veri o falsi, se le fucilazioni erano state legali e giuste, o capricciose ed illegali; e se la legge e la giustizia, e nella forma e nella sostanza, erano state rispettate?

In un paese veramente libero come sono gli Stati Uniti Americani e l'Inghilterra, avrebbe potuto in mezzo a tanta indignazione e costernazione pubblica starsene un Pubblico Ministero colle mani alla cintola e colla lingua in bocca, e rimanere nel suo alto seggio neppure un giorno senza vedersene trabalzato dall'impeto irresistibile della pubblica esecrazione?

Pure la nostra legge ha congegnato nel Pubblico Ministero un magistrato-macchina, che in questi tremendi fatti non può muovere nè la lingua nè la mano, se non riceve la spinta dal Ministro della Giustizia, che in quei momenti era per altro un ottimo ed irreprensibile Magistrato. Ma siccome anch'egli deve obbedire alla volontà dei Colleghi, per ciò a nulla valse che Italia tutta abbia gridato alla legge ed alla giustizia, giacchè il Governo mercè il suo Pubblico Ministero ha condannato al silenzio la giustizia e la legge.

Io credo innocentissimi gli onorandi uomini cui riguarda il fatto di queste fucilazioni: ma questa era una ragione di più, affinchè venisse sull'istante istruita la causa e pronunziato il giudizio dichiarante la loro innocenza. Questo era l'unico modo che poteva salvare il decoro del Governo e dare la soddisfazione dovuta al paese che ha dritto di domandare che siano osservate le sue leggi e soprattutto la sua legge fondamentale.

Pure il Governo a vece di far agire il Pubblico Ministero e dare ai fatti tutta la pubblicità di un giudizio, ha voluto e potuto mantenerli nelle tenebre, e con una circolare pub-

blicata nel Foglio Ufficiale confessava la generale commozione, ma minacciava la destituzione a qualunque impiegato che spinto dalla pietà dei tristissimi casi, ne avesse detto una parola di dolore.

Il secondo fatto non è meno eloquente del primo, per dimostrare cosa divengono giustizia e legge in mano di un Pubblico Ministero posto sotto gli ordini del potere esecutivo.

In Napoli, da un'autorità estranea intieramente all'ordine giudiziario fu fatto eseguire l'arresto di quattro Deputati perchè, si disse, furono colti *in flagranti* nell'atto in cui tramavano contro lo Statuto. A quest'atto arbitrario, che nella violazione della libertà individuale racchiudeva un oltraggio alla Maestà della Nazione calpestata nei suoi rappresentanti, sorsero le generali proteste di tutta la stampa e di tutto il paese, e tutti i Deputati fecero pervenire le loro proteste al Presidente della Camera, che non mancò al suo debito rivolgendosi immanamente al Governo, che ordinò subito all'autorità arrestante la scarcerazione degli arrestati. Ma quantunque nemmeno dopo l'arresto sia stata scritta una linea di processo in prova del supposto *flagranti*, e quantunque in tal modo l'illegalità patente venisse a congiungersi colla patente ingiustizia, pure la carcerazione fu prolungata fino a 45 giorni, e così l'atto dispotico in origine è divenuto anche un atto di ribellione agli ordini superiori alla fine.

In Inghilterra un principe del sangue reale or sono pochi anni ha mancato ad una semplice guardia di pubblica sicurezza, e subito è stato processato, accusato, giudicato, destituito dei suoi gradi militari e condannato a sei mesi di arresto. Anche tra noi, se non avessimo avuto il Pubblico Ministero attuale, la legge avrebbe avuto il suo corso, poichè è scritto nello Statuto, che veruno può essere arrestato se non nella forma prescritta dalla legge, e che veruno può sospendere l'azione della legge; ma siccome il nostro Pubblico Ministero è obbligato a tacere quando la legge gl'impone di parlare, ed a parlare quando la legge gl'impone di tacere, se così piace al potere esecutivo, è rimasto, come se nulla sia stato, un atto che alla violazione della libertà individuale, ed al disprezzo degli ordini superiori, aggiungeva un solenne oltraggio alla maestà della Nazione.

Duolmi oltremodo che questo fatto alluda ad un uomo per incorrotte virtù e per molti altri

titoli onorando. Io credo che egli chiamato in giudizio avrebbe dato plausibili spiegazioni del fatto suo: io per ciò serbo per lui il più alto rispetto, e vieppiù condanno una legge che partorisce, e lascia impuniti sconci e scandali siffatti.

Narro un terzo fatto. In Palermo un uomo investito di qualche missione del Governo senza carattere ufficiale, fu lodato, ma non quanto egli voleva, da un giornalista; per questo reato di meno ampio panegirico, stimò di farlo arrestare e tradurre in Genova sopra un piroscalo. Il Governo fece subito rilasciare il giornalista, e questi ritornato a Palermo promosse querela contro l'arrestante. Il Pubblico Ministero non stimò di dar corso alla querela, e la Corte d'Appello, cui il giornalista si era rivolto, non credè provvedere contro il Pubblico Ministero. Dovette per ciò il giornalista ricorrere alla Corte di Cassazione a titolo di negata giustizia, e la Corte di Cassazione con una sentenza ingiungeva al Pubblico Ministero di dar corso alla querela. Ciascuno crederà che il Pubblico Ministero abbia subito dato corso alla querela; ma egli s'inganna a partito, perchè la querela è rimasta immobile sotto il piombo del Pubblico Ministero, e chi si è dovuto muovere, perchè fu trabalzato dal suo posto, è stato il Primo Presidente della Cassazione, uomo di antica tempra, grave d'anni e venerando per tutte le virtù dell'ottimo magistrato, ma imperdonabilmente reo di temerità per aver voluto fare giustizia anche contro il rappresentante del potere esecutivo, che ha intangibile dritto del *fas* e del *nefas*.

I fatti esposti provano ad evidenza che il nostro Pubblico Ministero è l'ente più mostruoso e contraddittorio, immorale ed incostituzionale ad un tempo, che ora è sovrano ora schiavo, ora porta egli le catene al collo, ora le impone agli altri, con disprezzo di ogni legge, e che riassunto nei suoi ultimi attributi è un ente senza intelletto e senza coscienza, un automa ed una macchina che dee muovere e stare a volontà del potere esecutivo. Ma per meglio mostrare la sua natura, permettetemi, o Signori, di citare alcuni altri fatti tacendo di tanti altri. Io devo farlo affinchè sia chiarita meglio la verità, e confido che voi non ne sentirete tedio, perchè così potete giudicare con maggior conoscenza di causa.

In un tribunale dipendente dalla giurisdizione

di Ancona era Capo del Pubblico Ministero un uomo soggetto ad atrabile, che più volte lo trascinò ad atti d'insubordinazione, e che ne fu punito dal Ministro della giustizia trabalzandolo a centinaia di miglia dai perpetui tepori della sua patria ai perpetui geli di Aosta contro il mio parere, che allora ero primo Presidente in Nizza, e che inclinavo a benignità, perchè l'insubordinato era ancor giovane. Costui non si credè riverito abbastanza dal tribunale di Fermo, e si pose talmente in urto con tutto il tribunale, che era nero per questo quel che era bianco per quello.

Dai quadri del personale risultava che il Presidente era un uomo sempre lodato per ogni titolo, e specialmente per la moderazione. Io primo Presidente riferii esattamente al Ministro lo stato delle cose. E siccome io non potevo agire in via disciplinare, perchè i fatti erano indivisibili, e non poteva toccare all'intangibile Pubblico Ministero, proposi di recarmi sul posto avendo al fianco il Procuratore Generale, assumere con lui le più scrupolose informazioni, e poi rassegnare tutto al Ministro pei suoi provvedimenti. Io non potevo condurmi a credere che fosse ulteriormente tollerato uno stato di cose, che rendeva impossibile a tutto un tribunale la retta amministrazione della giustizia. Ma siccome si prevedeva che i torti sarebbero caduti sul Pubblico Ministero, perciò il Ministro ha stimato bene di ricusarmi perfino l'urbanità e l'onore di una risposta negativa.

Un sostituito Procuratore del Re giovine ancor imberbe mancò più volte al vecchio e venerando Presidente del dibattimento. Sulle sue istanze io riferii il caso al Ministro, che mi rispose col silenzio. Allora consigliai al Presidente che rinnovandosi il caso, ne facesse levare in pubblico atto verbale registrandovi le parole del sostituito, e domandandogli la sua sottoscrizione. Non tardò a rinnovarsi l'insolenza, ed io rimisi il solenne atto verbale al Ministro, che finalmente ha sentito la necessità di un provvedimento, ed ha trasferito il sostituito ad altro tribunale; ma primo, con vantaggio affinchè prendesse sembianze di premio e non di punizione; secondo, scrisse una circolare per togliere perfino il dubbio che non fosse un premio. Quindi fu giudicato degno di premio un sostituito che più e più volte mancò di rispetto al Presidente del dibattimento.

L'onorevole signor Guardasigilli si addormentò sui controsensi di Treilhard che, fatto del Pubblico Ministero un commettimale in principio di causa, lascia che alla fine si trasformi nell'*homme de la justice*.

Ma egli si desterà da questo sonno innocente, se pensa che in tali casi, o il Ministero Pubblico vuol resistere in principio, e bisogna sottoscrivere alla sua rovina, o vuol mutare in fine, ed allora sottoscrive alla sua rovina aggiuntavi la sua ignominia. È chiaro, che in questo modo l'uomo è collocato in uno stato impossibile, giacchè si può al medesimo imporre la pratica della virtù in tutta l'estensione dei suoi doveri per costante norma della vita, ma non la pratica ed il perpetuo miracolo dell'eroismo. Quindi Treilhard non ha fatto che un bel giuoco di parole vuote di verità.

A queste poesie io contrappongo i fatti, e prego l'onorevole signor Guardasigilli a ricordarsi di un processo di Firenze lontano da noi di soli tre anni, nel quale entravano le gare del partito politico che era al potere, e del partito che vi aspirava. Vegliavano entrambi con occhio di lince, ed il partito al quale questa legge concede il dominio del Pubblico Ministero, tastò subito il polso del Procuratore Generale, e del Procuratore del Re. Pare che essi non abbiano dato un rassicurante indizio di duttilità, e che non fossero disposti ad abbracciare il poco savio e poco morale, per non dire nefando consiglio, di essere prima commettimale obbedendo alle volontà del potere esecutivo, e poi essere gli uomini della giustizia sottoscrivendo alla propria rovina. Ricordi l'onorevole Ministro, ricordatevi, o Signori, lo scandalo che allora è avvenuto. Ricordatevi che il Procuratore Generale pieno di vita, di vigore, di senno e di sapere, dal seggio di Firenze allora capitale, fu degradato trabalzandolo in un seggio di umilissima considerazione. In questo modo egli fu collocato nella dura alternativa o di sottoscrivere alla sua ignominia coll'accettazione, o di sottoscrivere alla sua rovina col rifiuto. È quest'ultimo caso che si è avverato; ed ecco le conseguenze dei poetici controsensi di Treilhard.

Quanto poi al procuratore del Re il pietoso ed abile medico che gli aveva tastato il polso gli suggerì essere ottima cosa per la sua cara salute una villeggiatura, e lo abbandonare in quel momento ad altri. ufficio e processo. Egli

ha capito bene il latino, e sul campo ha domandato ed ottenuto le dimissioni. Noi abbiamo veduto nei fogli pubblici i relativi documenti ufficiali e vedemmo quell'esimio Procuratore del Re condannato come reo di sacrilegio per aver fatto conclusioni conformi alla sua coscienza, che prima non erano state sottoposte alla benedizione del Ministro. Ecco di nuovo come stia, dove vada, e cosa significhi l'uomo del quale prima vuol farsi un commettimale, per farne dopo l'uomo della giustizia immaginato dalla cortigiana fantasia del Treilhard. Esso significa l'uomo che, o dee perdere la virtù se vuol salvare se stesso, o perdere se stesso se vuol salvare la virtù. Ma gli uomini cui alludo coraggiosamente preferirono di perire, e così la giustizia perdè l'opera di due suoi esimii sacerdoti, lo stato fu condannato nei danni e nelle spese delle loro immature pensioni di riposo, e tutte le anime oneste furono condannate allo scandalo.

Per la forza delle cose contrarie, questo fatto tutt'altro che glorioso, mi ricorda l'esempio di un antico e sapiente Re. Egli per rafforzare la probità dei giudici nei momenti, preamboli al giudizio, faceva loro mostrare la pelle di un giudice che fu condannato ad essere scorticato perchè si lasciò corrompere; e noi vediamo in questo processo che, per atterrire la probità dei giudici, furono gettate sulle sbarre del Tribunale due vittime illustri fumanti ancora del loro sangue, immolate alla vittoria di un partito.

Nè questo solo, ma altro grandissimo scandalo avvenne in questo processo ed in un altro succedutogli in Bergamo aventevi relazione. In entrambi, nel solenne dibattimento, fu dedotto alla prova un recente avvelenamento, e fu domandato la pronta autopsia del cadavere. Ma la prova fu rigettata per sentenza, e quindi non potè aver luogo l'autopsia. Si badi e si ritenga bene, che io non biasimo la sentenza, anzi la dirò giusta e legale, sol che una tal prova si sia stimata inutile al merito di quella causa. Io quindi esco dai limiti angusti di quella causa ed entro nella vasta causa dell'ordine pubblico, nella causa generale della giustizia, nell'ordine generale delle leggi e nei sacrosanti doveri di chi dee vegliare alla tutela della società ed alla repressione dei delitti.

Entrando in questa sfera, io domando se anche quando un semplice caso dà notizia occulta di un avvelenamento, si dee porre in opera

ogni mezzo per chiarire la verità del fatto, si può in senso opposto mettere in opera ogni mezzo per impedire, che nel fatto scenda il minimo raggio di luce, quando tale notizia è data nella solennità dei dibattimenti giudiziari, è mantenuta con insistenza, e nel pubblico è diffusa da giornali? Pure fu fatto così: l'autopsia non è stata mai fatta, le tenebre più dense hanno continuato a circondare la verità, ed il tempo ha impedito che mai più possa farsi la luce. Oggi non può più sapersi se l'avvelenamento fosse vero od immaginario; ma due cose restano certe; una, che non avendone voluto tenere alcun conto, sono state violate tutte le regole di prudenza, di pubblica sicurezza, d'ordine pubblico, di diritto e di giustizia; l'altra, che la verità di quell'avvelenamento avrebbe troppo debilitato le forze del partito cui il Pubblico Ministero deve obbedire. Quale dunque sarà stata la causa che lo ha obbligato a starsene inoperoso e muto? sarà stata quella che potea giovare o quella che poteva nuocere agli arbitri delle sue sorti? Non stavano ancora sotto i suoi occhi altre due vittime ancor fumanti? Voleva egli essere la terza? Ecco com'è servita la giustizia, ecco com'è servita la pubblica sicurezza, ecco com'è servita la società. Ecco il Pubblico Ministero, o l'uomo della giustizia fantasticato da Treilhard.

Ora, io prego gli onorevoli e cari Vacca e De Falco di permettermi la citazione di un fatto loro domestico, anzi personale. Io devo citarlo per provare chiaro come il sole, che come oggi è congegnato il Pubblico Ministero, sotto gli ordini del Ministro della Giustizia, non bastano tutto il senno, tutto il sapere, tutta la probità tutto l'amore della giustizia, tutta la passione del bene e tutta l'eccellenza di ogni merito, di cui essi sono tipo, modello ed incarnazione, per impedire, che quando piace al potere esecutivo, il Pubblico Ministero non sia macchina e cieco stromento d'illegalità, d'ingiustizia, di eccessi di potere e di qualunque incostituzionalità.

Comincerò dal leggere la sentenza che emanava dalla Corte di Cassazione di Napoli in data 15 settembre 1862.

Letta la sentenza, farò qualche breve nota sopra punti di dritto e di dottrina che gli onorevoli Vacca e De Falco possono insegnare da maestri.

Il Senatore TROMBETTA legge:

#### PROCESSO GARIBALDI

La Corte di Cassazione di Napoli emanava in data 15 settembre 1862 la seguente deliberazione:

- « Vista l'istanza del Pubblico Ministero con-
- » cepita nei seguenti termini:
- » Il sostituto Procuratore Generale per de-
- » legazione del signor Avv. Generale funzio-
- » nante da Procuratore Generale, e dietro con-
- » sulta dell'Ufficio del Pubblico Ministero con-
- » vocato a termini del Regolamento:
- » Visto il dispaccio telegrafico del signor
- » Ministro di Grazia e Giustizia così conce-
- » pito:
- » Al Procuratore Generale presso la Corte
- » di Cassazione di Napoli.
- » Dovendosi a termini di legge procedere
- » per gli ultimi fatti di ribellione, il Governo
- » non crede per ragione di pubblica sicurezza
- » istituire il processo avanti la Corte di Ca-
- » tanzaro, o qualsiasi altra Corte delle Pro-
- » vincie Napoletane e Siciliane.
- » Di coerenza ed a tenore dell'articolo 760
- » del Codice di procedura penale, la S. V. è
- » invitata a ricorrere tosto a cotesta Corte di
- » Cassazione, affinchè venga il processo riman-
- » dato ad altra Corte.
- » Siccome però cotesta Corte di Cassazione
- » non avrebbe giurisdizione fuori delle Pro-
- » vincie Napoletane, la S. V. nel ricorso do-
- » manderà che la Corte stessa nel suo decreto
- » abbia a richiedere la Corte di Cassazione di
- » Milano, onde venga dalla medesima designata
- » la Corte di Assise, la quale dovrà giudicare
- » invece di quella di Catanzaro.

» Pel Ministro assente

» IL DIRETTORE SUPERIORE ECC. »

Senatore VACCA, *Rel.* Domando la parola.

Senatore MUSIO. Il discorso non s'interrompe.

Senatore VACCA, *Rel.* Me ne rimetto al Presidente, se trattandosi di un'allusione ad un fatto che riguarda personalmente il Procuratore Generale della Corte di Cassazione di Napoli, sia egli nel suo diritto di chiedere delle spiegazioni e degli schiarimenti immediati.

PRESIDENTE. Ella sarà stato colpito da questa parte del discorso dell'on. Musio; ma comprenderà benissimo, che avendo egli riferito molti

di questi fatti, avrebbe dovuto interrompere ogni momento il discorso dell'onorevole Musio.

Senatore VACCA, *Rel.* Mi riservo di rispondere quando prenderò la parola come Relatore.

PRESIDENTE. Il Senatore Musio può continuare il suo discorso.

(*Il Senatore Trombetta continua la lettura:*)

« Sulle considerazioni:

» Che le condizioni politiche di queste provincie Napoletane con lo stato d'assedio consigliano per assicurare intiera tutela alla indipendenza e libertà del giudizio; che sia esso trattato presso una Corte che non si trovi nelle medesime condizioni.

» Che non pertanto la Corte di Cassazione di Napoli non potendo delegare la causa ad una Corte, che sia fuori i limiti della sua giurisdizione, non le rimane che invitare altra Corte di Cassazione del Regno a designare una Corte d'Assise, presso la quale si potesse a termini di legge istituire il processo.

» Visto l'articolo 760 del Codice di procedura penale.

» D'ordine del Ministro di Grazia e Giustizia fa istanza, che la Corte di Cassazione per motivi di sicurezza pubblica inviti la Corte di Cassazione di Milano a designare una Corte d'Assise del Regno presso la quale si possa procedere nei termini di legge per la causa suddetta invece di quella di Catanzaro.

» Il Sostituto Procuratore Generale

» G. DE FALCO. »

« La Corte di Cassazione deliberando in Camera di Consiglio sul rapporto del Consigliere Nicolini deputato dal Presidente.

» Veduti gli articoli 753 e 760 del Codice di procedura penale vigente.

» Accogliendo la domanda del Pubblico Ministero dichiara, che il processo pei fatti di cui si tratta non possa per motivi di pubblica sicurezza aver luogo presso alcuna delle Corti Napoletane, ed invita la Corte di Cassazione di Milano a designare all'uopo una delle Corti site nel territorio di sua giurisdizione. »

Fatta ecc.

Il Senatore SIOTTO-PINTOR legge:

Nota primamente la forma incostituzionale dell'ordine falsamente attribuito al Ministro della Giustizia, che non ne fu il firmatario.

È nozione volgare, che gli ordini involventi la responsabilità personale del Ministro non possono essere dati e firmati che da lui solo. Ora, quest'ordine mancava della firma del Ministro: esso dunque era incostituzionale, affatto inattendibile e di verun effetto.

La forza teorica di questa osservazione, e dirò meglio, di questo principio, è indiscutibile, ma lo diviene vie più, se vi si aggiunge lo sconcio pratico prodotto in questo caso dalla sua inosservanza, poichè l'ordine fu falsamente attribuito al Ministro che lo ignorava. Era in quel momento degno Ministro della Giustizia l'egregio Senatore Conforti, che di mente alta e d'intemerata coscienza lo sconfessò solennemente in pieno Parlamento, e stimò dell'onore suo il ricusare il velo dell'usurpata sua paternità ad un ordine così assurdo ed illegale.

Nota in secondo luogo, che l'ordine sconfessato costituiva un reato di falso, gravissimo; perchè ingannò non solo l'ufficio del Procuratore Generale, quindi Vacca e De Falco, ma l'intera Corte di Cassazione, avendo tutti obbedito ad un ordine apocrifo credendolo genuino. Era dunque il caso che fosse data alla giustizia punitiva la soddisfazione irrecusabilmente dovuta.

Io sono convinto che Vacca e De Falco, amatissimi della giustizia, non vi avrebbero fraposto il minimo indugio, se avessero potuto liberamente obbedire al loro intelletto ed alla loro coscienza. Ma anch'essi hanno dovuto piegare la fronte alla legge, che fa del Pubblico Ministero un automa, uno strumento ed una macchina parlante o muta a volontà del Potere esecutivo, e quindi hanno dovuto lasciare impunito un grave crimine di cui sono stati vittima eglino stessi.

Nota in terzo luogo che ancora non esisteva una linea di processo scritto nè pel reato in genere, nè pel reato in specie. Ora, se Vacca e De Falco avessero potuto pensare ed agire liberamente, non avrebbero messo in disparte la regola, che il fatto più notorio e clamoroso può esistere all'occhio dell'uomo e della storia, ma non esiste all'occhio del giudice e della Legge, se non è consegnato in un processo



scritto. La regola *quod non est in actis non est in mundo*, non è un semplice consiglio di prudenza forense, ma di sapienza politica ed umanitaria, perchè ha distrutto quel principio dispotico, che autorizzava il giudice a giudicare *ex informata conscientia*.

Nota in quarto luogo, che primo sconcio nato dalla inesistenza di atti scritti fu, che non si sia potuto declinare il nome specifico del reato. Quindi l'ordine Ministeriale, le requisitorie, e la sentenza non parlano che *di fatti di ribellione* in genere. Ma gli onorevoli Vacca e De Falco sanno meglio di me, che i fatti in genere, o di ribellione, o di furto, o di omicidio, o di altri simili reati non possono costituire materia di un giudizio speciale, di una requisitoria, e di una sentenza.

Nota in quinto luogo altro più grave sconcio toccante la forma, non meno che la sostanza, nato pure dall'inesistenza di atti scritti; ed è, che senza essi non poteva essere determinato il giudice competente, nè se uno o più dovessero essere questi giudici. Trattavasi di fatti avvenuti in territorio di tre distinte Corti di Cassazione, quindi bisognava vedere preliminarmente, se i rispettivi fatti dovessero stare di per sé, o rifondersi in un fatto unico, e determinare se una sola, o tutte le Corti, ciascuna pei fatti del suo territorio, dovessero dirsi competenti. Era questa la prima indispensabile ispezione per non esporsi ad una lunga serie d'insanabili nullità per ragione d'incompetenza.

Alla predetta prima ispezione si rannodavano pure le altre, se per la remissione della causa da una ad altra Corte di Assise si dovesse agire presso la sola Corte di Cassazione di Napoli, oppure anche presso quelle di Palermo e di Milano, giacchè se anche queste ultime dovevano dirsi competenti, non poteva la Corte di Napoli attribuirsi la loro giurisdizione, e sapeva di controsenso che la Corte di Milano avente la giurisdizione propria, ricevesse giurisdizione delegata da quella di Napoli.

Il cozzo di questi principii non è intieramente sfuggito all'ordine ministeriale; ma per un secondo errore peggiore del primo saltò tutto a piè pari, ordinando, che la Corte di Cassazione di Napoli avocasse non solo la giurisdizione della Corte d'Assise di Catanzaro, ma da tutte le altre non solo napoletane ma anche siciliane. E siccome la Corte di Cassazione di Napoli non poteva spogliare della loro giurisdizione le altre

due, perciò queste dovevano rimanerne investite pei fatti rispettivi della Lombardia e della Sicilia, e la Corte di Napoli restava per questi fatti senz'ombra di giurisdizione e del tutto incompetente, malgrado le requisitorie e l'ordine ministeriale.

Nota in sesto luogo, che supponendo competente per tutti i fatti la sola Corte di Cassazione di Napoli, essa in osservanza dell'articolo 737 del Codice di procedura penale (che in forza dell'art. 774 dev'essere applicato anche al giudizio di remissione delle cause per motivi di pubblica sicurezza) avrebbe dovuto presentare, se non tutte le Corti d'Assise siciliane e napoletane, almeno quella di Catanzaro. In forza dei precitati articoli una Corte d'Assise non può venire spogliata della giurisdizione, onde la legge la investi senza essere presentata. Bisognava dunque sentire almeno la Corte di Catanzaro, e non essendo stata sentita, sono stati violati gli articoli di procedura penale in discorso.

Nota in settimo luogo, che a termini dello Statuto, veruno può essere privato del suo giudice naturale, che per gl'imputati od inquisiti per così detti *fatti di ribellione*, era, giusta l'ordine ministeriale, la Corte d'Assise di Catanzaro: bisognava dunque, che anche questi fossero sentiti prima di essere rinviati ad un giudice non naturale; e non avendoli presentiti, è stata commessa un'altra violazione della legge fondamentale.

Nota da ultimo, che in tutto il Codice di procedura penale non esiste nè titolo, nè articolo autorizzante la remissione di una causa per motivi di pubblica sicurezza da una ad un'altra Corte di Cassazione, e quindi per procedere in regola, bisognava che ogni Corte fosse eccitata a provvedere a quanto poteva concernere il suo territorio. Ma è piaciuto di fare l'opposto alle relative regole di diritto, ordinando che una sola venisse eccitata a provvedere per tutte. E siccome in questo modo si sono creati un tribunale ed una giurisdizione che non possono esistere se non in forza di una legge, perciò l'ordine ministeriale, che si è sostituito ad una legge, costituisce un eccesso di potere.

È vero che nell'ordine ministeriale, nella requisitoria e nella sentenza è adoperata la parola *richiedere*, ma questa parola è fuori di posto, giacchè il caso del *richiedere* un'altra

autorità, si verifica solamente quando l'autorità richiedente ha compiuto un atto della giurisdizione attribuitale dalla legge, e quest'atto deve essere eseguito in territorio altrui. Ma nel presente caso, la Corte di Cassazione di Napoli non poteva nè esercitare la giurisdizione competente alla Corte di Cassazione di Palermo, nè mandare alla Corte di Cassazione di Milano, avente giurisdizione propria, che provvedesse per giurisdizione delegata. Quindi lo stragemma della parola *richiedere* non poteva sanare nè la nullità, nè gli eccessi di potere, onde insanabilmente peccava l'ordine ministeriale.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Musio di dire se il discorso deve ancora durare lungamente.

Senatore MUSIO. Temo che debba durare lungamente.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda credo allora che si possa rinviare la continuazione della discussione a domani.

Senatore MUSIO. Permetta il sig. Presidente, due minuti ancora, e si arriva ad un punto dove si può troncare il discorso.

*(Il Senatore Siotto-Pintor ripiglia la lettura.)*

Colla mano sulla coscienza, io non so dirvi, o Signori, quante e quante volte con ogni studio, con ogni sforzo del mio povero ingegno sono tornato e ritornato a considerare in ogni suo minimo elemento di dritto e di fatto questo caso infelice, che parmi impossibile anche oggi, che anche oggi mi pena immensamente di credere, che non posso e non voglio credere, ma devo credere, costretto e vinto dalla forza dell'evidenza. Tutto me, io ho messo e metto in opera ed in atto, per guardarmi da ogni inesattezza, da ogni esagerazione, da ogni minimo abbaglio. Per non errare in fatto, io mi attengo semplicemente e scrupolosamente alle precise parole scritte nel testo dei relativi autentici documenti. Per non errare in dritto, io mi attengo scrupolosamente ai principii della materia, alle letterali disposizioni del Codice di procedura penale, ed allo Statuto. Ma dopo tutto ciò fatto e rifatto ogni volta, io non posso fare a meno di tornare ogni volta alle stesse ultime conclusioni, che testè ho sottoposte all'altezza del vostro senno e della vostra sapienza.

Ilare non che docile, io ascolterò chi meglio mi apra gli occhi della mente, e mi mostri

uno o più miei errori: io gli prometto che sorgerò tosto ad abiurarli davanti a Voi con gioia sincera e solenne. Ma se io non avrò questa fortuna, scusatemi se ricado nei patetici treni di Geremia.

Io considero che Vacca e De Falco hanno altamente illustrato tutta la loro vita nello studio e nell'esercizio della Magistratura, essi non appartengono ai buoni, ma agli ottimi magistrati, essi appartengono all'eletta, ne sono in prima linea tra i corifei, e di loro può dirsi, che sono capaci di far buona una legge cattiva, quando sia opera possibile alla ragione umana.

Ma questa legge è così cattiva, che loro ha impedito di esser buoni, quantunque siano magistrati ottimi. Io perciò domando: che cosa diviene questa legge quando è posta in altre mani meno sante? La risposta che do a me stesso, è che bisogna bruciare tosto questa legge, giacchè se noi non bruciamo la legge, essa brucia noi.

Io sono all'epodo del lugubre mio canto, che ben può intitolarsi ai Tristi di Ovidio e meglio all'Inferno di Dante: ma non posso far punto all'iliade dei danni e degli scandali partoriti dalla presente nostra organizzazione giudiziaria, se tacendo di cento altri fatti, non parlassi di uno che può chiamarsi la più brutta gemma della sua corona. Troppa è l'indignazione che io ne sento, anche dopo molti anni, pure soffocherò lo sdegno, e con ogni possibile riserbo ne parlerò come in cifra ed in enigma. Esso è un fatto, che ha messo in conflitto due Corti di Appello, una delle quali era presieduta da me. Esso ha pure eccitato un conflitto fra due Corti di Cassazione, ed è il fatto di un ladrone, che col mezzo di cambiali false truffò una piazza di commercio di duecentomila lire, e con tali onesti suoi lucri ha trovato nella santità e sapienza di questa legge il mezzo di rimanere impunito, e di potere in quella piazza dove aveva meritato il remo, tornare trionfante sfoggiando in carrozza di lusso, ed insultando ai pianti di tante onestissime e desolate famiglie da lui ridotte alla nudità. Ecco la suprema corona di gloria della nostra presente organizzazione giudiziaria.

Ma poichè Dio, malgrado uno strazio trillustre, ha mantenuto ancora in vita le nostre libere istituzioni, profittiamo di questo immenso beneficio, ed applichiamo la mente allo studio dei

principii con i quali una novella organizzazione giudiziaria italiana possa guarentircene la futura incolumità.

Senatore MUSIO. Se il Senato stima opportuno sospendere, qui è il punto opportuno.

PRESIDENTE. Sta bene; la continuazione sarà rimandata alla seduta di domani.

I signori Senatori sono invitati al tocco negli Uffici, e alle due in seduta pubblica, con l'or-

dine del giorno d'oggi, al quale sarà aggiunto il progetto di legge presentato dall'onorevole Ministro delle Finanze e dichiarato d'urgenza.

Avverto che si dovrà procedere alla votazione di questo progetto di legge, e che importa quindi che i Senatori siano solleciti e numerosi in Senato.

La seduta è sciolta (ore 6).